

XXXVII.

TORNATA DI VENERDÌ 17 FEBBRAIO 1905

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA.

I N D I C E.

Atti vari	Pag. 1114-A
Disegno di legge (prima lettura):	
Sgravio del debito ipotecario:	
LUZZATTI LUIGI (<i>ministro</i>)	1104-08
PRESIDENTE	1108
RAVA (<i>ministro</i>)	1109
Giuramento dei deputati Santamaria e Nicolini	1099
Interrogazioni:	
Commissi demaniali:	
BORGHESE	1084
CAMERA (<i>sottosegretario di Stato</i>)	1083
Consortio del fiume Misa:	
MONTI-GUARNIERI	1084
POZZI (<i>sottosegretario di Stato</i>)	1084-85
Ordinamento giudiziario e disciplina della magistratura (Seguito e fine della prima lettura):	1085
GIANTURCO	1100
LUCCHINI LUIGI	1099
RONCHETTI (<i>ministro</i>)	1085
Verificazione di poteri (Convalidazione)	1085

La seduta comincia alle ore 14.10.

CERIANA-MAYNERI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia: l'onorevole Santini, di giorno uno; per motivi di salute, l'onorevole Vendramini, di giorni dieci.

(Sono conceduti).

Comunicazione della presidenza.

PRESIDENTE. Il presidente della Corte dei conti scrive che nella prima quindicina del corrente mese non è stata eseguita dalla Corte nessuna registrazione con riserva.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima iscritta nell'ordine del giorno è quella dell'onorevole Margheri al ministro di grazia e giustizia « per sapere in qual modo intendasi far cessare lo sconcio dei così detti *informi* presso i magistrati del Tribunale e della Corte di appello di Napoli ». Però l'onorevole sottosegretario di Stato incaricato di rispondere a questa interrogazione mi comunica che non può venire alla Camera per essere indisposto. Quindi passeremo alla seconda interrogazione che l'onorevole Borghese rivolge al ministro delle finanze per sapere « se, quando e in che modo intenda provvedere a consolidare e migliorare le condizioni dei commissi demaniali ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

CAMERA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Dirò all'onorevole Borghese che non posso assumere impegni sul tempo preciso in cui potrà essere presentato un disegno di legge circa il riordinamento di tutti gli uffici demaniali, riordinamento che potrebbe riferirsi anche ai desideri espressi dall'onorevole collega nella sua interrogazione.

La Camera e l'onorevole interrogante sanno come altri argomenti gravi occupino e preoccupino in questo momento il Ministero, che io ho l'onore di rappresentare; pe

esempio: quelli sui dazi di consumo, sulla riforma tributaria sui tributi locali, argomenti che, l'onorevole Borghese converrà con me, sono della massima importanza e non vanno trascurati. L'onorevole Borghese sa quanto interessamento il Ministero abbia dimostrato a favore di tutti gli umili impiegati dei diversi rami della sua amministrazione, tanto vero che gli straordinari delle agenzie sono stati con l'ultimo organico collocati in ruolo ed hanno potuto così vedere appagate le loro aspirazioni. Ora io posso fare all'onorevole Borghese una sola dichiarazione (e la fo con vero piacere) ed è questa: che come il Ministero si è interessato degli umili impiegati delle agenzie, così, quando gli studi, che si stanno facendo sul riordinamento degli uffici demaniali, potranno essere tradotti in un disegno di legge, non prescindere dal tener conto anche dei voti espressi dall'onorevole interrogante a favore di una classe che certamente merita tutta l'attenzione e tutto l'interessamento del Governo.

Ma la grande difficoltà di poter determinare con esattezza la data della presentazione di tale disegno di legge, e il suo contenuto consiste in ciò che questa classe, per quanto numerosa, non dipende direttamente dallo Stato. Spero peraltro che l'onorevole Borghese vorrà ritenersi soddisfatto di queste mie dichiarazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Borghese ha facoltà di parlare per dichiarare se sia soddisfatto.

BORGHESE. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato delle dichiarazioni che si è compiaciuto farmi; ma debbo insistere affinché gli studi che si stanno facendo per preparare il disegno di legge a favore della classe della quale mi occupo, siano solleciti e rappresentino un vero beneficio per quel disgraziato ceto di impiegati.

Si tratta di circa duemila impiegati i quali, pur lavorando per lo Stato e compiendo un lavoro, più che di ordine, di concetto, dipendono dai ricévitori e sono retribuiti con stipendi che vanno da un minimo di 30 lire ad un massimo di 110 lire mensili e, dopo trent'anni di servizio, alcuni di essi percepiscono 65 lire. Mi pare quindi che essi meritino tutta l'attenzione nostra e confido che il Governo vorrà presentare al più presto il disegno di legge e presentarlo in una forma che soddisfi perfettamente i legittimi interessi di questa numerosa classe. *(Bene!)*

PRESIDENTE. L'interrogazione che se-

gue dell'onorevole Faelli, al ministro delle poste e dei telegrafi, «circa i supplenti ed altri impiegati delle poste» viene rimandata a martedì, avendo l'onorevole sottosegretario di Stato per le poste fatto sapere di non poter venire oggi alla Camera.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Monti-Guarnieri, al ministro dei lavori pubblici, «sui lavori relativi al Consorzio del fiume Misa».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di parlare.

POZZI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'interrogazione del collega Monti-Guarnieri è un po' vaga...

PRESIDENTE. Non l'ho vista, se non non l'avrei ammessa.

POZZI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* ...ma ad ogni modo posso rispondere che i lavori di sistemazione del fiume Misa, ai quali la interrogazione stessa si riferisce, e precisamente i lavori a cominciare dal confluente del Nevola, fino alla foce del fiume Misa in mare presso Senigallia sono stati classificati, con decreto reale del 23 ottobre 1901, nella terza categoria, il che vuol dire che spetta al Consorzio relativo la compilazione del progetto e l'esecuzione delle opere, col contributo dello Stato, giusta gli articoli 96, 98 e 102 della legge 30 marzo 1893. Ora risulta al Ministero che per la compilazione del progetto venne dal Consorzio incaricato l'ufficio tecnico del comune di Senigallia, il quale ha richiesto all'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile d'Ancona, da cui per il lavoro in parola dipende semplicemente per la direzione, parecchie istruzioni che gli furono anche date, e come gli saranno date tutte quelle altre che in seguito potrà richiedere.

L'opera del Consorzio, per verità, non fu eccessivamente sollecita, tanto che il Consorzio stesso dovette essere sollecitato alla compilazione del progetto; da parte del Ministero dei lavori pubblici, per mezzo del prefetto di Ancona.

Non appena però il progetto, della cui compilazione, ripeto, venne incaricato l'ufficio tecnico di Senigallia, sarà presentato al Ministero, il Ministero farà il dover suo, curando l'approvazione del medesimo da parte dei corpi consultivi ed indi e di conformità la esecuzione dell'opera.

PRESIDENTE. L'onorevole Monti-Guarnieri ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato.

MONTI-GUARNIERI. Io mi dichiaro

sodisfatto fino ad un certo punto. La mia interrogazione era diretta non a conoscere quali erano le intenzioni del Ministero dei lavori pubblici, in ordine al progetto, ma in ordine all'esecuzione di esso, perchè si vorrebbe dal Genio civile di Ancona dar corso ad un progetto di lavori, che, invece di riuscire vantaggioso al corso del Misa, riuscirebbe dannosissimo. Il fiume Misa ha dimostrato, specialmente con le ultime alluvioni dell'ottobre scorso, che furono disastrose per la mia città, quale sia il corso naturale che esso dovrebbe seguire. Ora il progetto che si vorrebbe far eseguire dal Genio civile di Ancona, manterrebbe il corso del fiume Misa nel suo letto attuale, costruendo dei muraglioni laterali che sarebbero una offesa all'estetica e non riuscirebbero di nessun vantaggio effettivo alla città, perchè non impedirebbero le piene del fiume.

Queste erano le cose che io volevo esporre ed intorno alle quali chiedeva spiegazioni all'onorevole ministro dei lavori pubblici. Ma siccome la mia interrogazione, come ha detto il presidente, non era troppo precisata, così non voglio fare una colpa al sottosegretario di Stato se non mi ha dato una risposta precisa circa l'argomento sul quale ho intrattenuto la Camera, e per il quale tornerò a presentare altra interrogazione, nella speranza che intanto l'onorevole ministro voglia richiamare l'attenzione del Genio civile di Ancona sull'argomento onde il progetto da eseguirsi abbia a corrispondere ai desideri della cittadinanza, che non vedrebbe di buon occhio l'esecuzione di un progetto che non risponde alle necessità del momento.

POZZI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

POZZI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io aspetterò che il collega Monti-Guarnieri mi faccia quella interrogazione più particolareggiata che a lui sembrerà opportuna. Però non posso ammettere nè lasciar passare senza riserve quello che egli ha creduto di poter dire, cioè, che l'ufficio del Genio civile di Ancona, il quale non è incaricato della formazione del progetto, ma semplicemente della direzione (perchè della compilazione è stato incaricato l'ufficio tecnico municipale di Senigallia) abbia vaghezza di escogitare e di pretendere, per questo lavoro di sistemazione del Misa, un progetto tecnico irragionevole ed erroneo, contrario all'estetica ed alla utilità. I progetti tecnici, onorevole Monti-

Guarnieri, devono essere compilati con ogni particolare e poi devono essere sottoposti all'esame ed alla approvazione dei corpi superiori tecnici, e quindi il discutere qui ora per allora, anticipando il giudizio dei corpi superiori tecnici noi due, che tecnici non siamo, mi pare per lo meno un fuor di luogo.

PRESIDENTE. Con questa sono esaurite tutte le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Verificazioni di poteri: Elezione contestata del collegio di Ferrara. (Eletto Ruffoni).

Le conclusioni della Giunta sono le seguenti:

« La Giunta propone che piaccia alla Camera dichiarare nullo il ballottaggio avvenuto il 13 novembre nel collegio di Ferrara e, annullata la proclamazione dell'onorevole Ruffoni, proclamare eletto a primo scrutinio l'onorevole Pietro Niccolini e convalidarne la elezione ».

È aperta la discussione su questa proposta della Commissione. (*Pausa*).

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito le conclusioni della Giunta, che sono per la proclamazione e la convalidazione dell'onorevole Pietro Niccolini a deputato del collegio di Ferrara.

Chi approva queste conclusioni è pregato di alzarsi.

(*Sono approvate*).

Dichiaro quindi l'onorevole Pietro Niccolini deputato del collegio di Ferrara.

Seguito della prima lettura del disegno di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della prima lettura sul disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento giudiziario relative alle guarentigie ed alla disciplina della magistratura.

L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

* RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Onorevoli colleghi! L'onorevole Grippo, con la sua fine parola, ha espresso l'opinione che il procedimento delle tre letture ammesso dal regolamento della Camera per la discussione dei disegni di

legge, per l'indole sua non consenta alla prima lettura una larga discussione; ma piuttosto una discussione che si restringe all'esame sommario del disegno di legge, al suo oggetto, all'opportunità di massima di accoglierlo, così come si fa presso a poco per prendere o no in considerazione un disegno di legge di iniziativa parlamentare. Ma i colleghi non furono di questo avviso e trattarono ampiamente del disegno di legge e del grande tema della organizzazione giudiziaria. Ed io ne sono fiero perchè essi dimostrarono così al paese ed alla magistratura che la Camera italiana sente il dovere di assicurare all'amministrazione della giustizia libertà, indipendenza e dignità. (*Benissimo!*)

Ma appunto per questa ragione e perchè risuona ancora in quest'aula l'eco della grande parola del mio grande maestro, che indarno tenterei emulare; io non intendo di fare un discorso che tratti di tutta la vasta materia dell'organizzazione giudiziaria, e mi propongo soltanto di rispondere alle principali obiezioni fatte dai singoli oratori a questa o quella disposizione del mio disegno di legge, chiedendo fin d'ora venia se non mi occuperò di tutte le questioni sollevate.

I colleghi sanno che non possono credere che io mi imponga questa limitazione nè perchè non apprezzi l'importanza di tutti i problemi evocati, nè molto meno per mancanza di deferenza a ciascuno di coloro che se ne sono occupati.

E comincio col rispondere al primo degli oratori in questa discussione, all'onorevole Galluppi, che mi ha mosso un'accusa di carattere generale, la quale fu più tardi ripetuta con calda e autorevole parola dall'onorevole Di Stefano.

Mi si disse: perchè non avete presentato un disegno di legge che assicuri quella che deve essere l'idealità di un ministro di grazia e giustizia, l'autonomia della magistratura? Perchè avete abbandonato il grande programma di Giuseppe Zanardelli, e avete fatto un passo indietro sulla via nella quale si erano posti, col loro progetto di ordinamento giudiziario, il vostro predecessore onorevole Cocco-Ortu e l'onorevole Zanardelli?

Rispondo subito che la osservazione può di primo tratto apparire in parte giusta, ma che il rimprovero non è meritato.

Ma innanzi tutto conviene che ci intendiamo intorno al concetto dell'autonomia della magistratura. Che cosa s'intende per quest'autonomia? S'intende forse che si

debba dare alla magistratura un potere, assolutamente distinto dagli altri, superiore agli altri? Io non lo credo. Lo Stato è un ente organico, nel quale i diversi poteri, legislativo, esecutivo, giudiziario, hanno bensì una funzione distinta, libera e diversa, ma non già una separazione assoluta.

L'organismo dello Stato richiede che una funzione si coordini all'altra, perchè altrimenti, se la funzione della magistratura si dovesse intendere come un potere separato da quello degli altri poteri, sarebbe funzione superiore a tutti, il che indubbiamente impedirebbe la regolare, armonica vita dello Stato la quale richiede la concorde cooperazione dei poteri distinti nell'azione, ma concorrenti a uno scopo comune.

Io credo anzi che questo concetto dell'assoluta autonomia della magistratura, e quindi della sua superiorità su tutti i poteri dello Stato, anzichè un progresso, sarebbe un regresso.

Esempi non remotissimi da noi, di altri paesi a noi vicini, dimostrano come, quando la magistratura ha voluto assorgere ad una funzione di superiorità sulle altre funzioni dello Stato, non ha creato già la magistratura, che noi tutti vogliamo, custode della giustizia per tutti, ma ha creato una casta. Dunque questo deve essere il concetto dell'autonomia della magistratura: una vita libera, indipendente, sottratta alle seduttrici lusinghe e alle intimidatrici minacce, che le permetta di assicurare i diritti di tutti e contro tutti, ma non già un potere separato da tutti gli altri poteri dello Stato coi quali verrebbe inesorabilmente in conflitto.

Così concepiscono l'autonomia della magistratura i più reputati scrittori di diritto pubblico, a cominciare dal nostro Cesare Balbo, che è pur sempre una grande autorità, per venire al Mohl, al Laband, al Mayer; così, abbandonando le formole astratte intesero il problema nella pratica tutte le organizzazioni degli Stati che sono in qualunque parte del mondo, retti con forma repubblicana o monarchica; così lo concepisce chi guarda in faccia all'istituzione della magistratura con pensiero e intelletto sereni. (*Approvazioni*).

Orbene, determinata così, quale soltanto può essere l'autonomia della magistratura di un libero e ordinato paese moderno, merito io il rimprovero che mi fu rivolto, di aver perduto di vista la grande riforma degli onorevoli Cocco-Ortu e Zanardelli? Non m

pare. Certamente io non potei risolvere la questione con la larghezza di vedute, con la quale proponeva di risolverla il grande maestro, ma tutto quello che era possibile di fare ho fatto. Il grande maestro dava le garanzie della libertà e della indipendenza, segnava le norme, con le quali le funzioni loro avrebbero esercitato i magistrati nuovi. Era una magistratura intera, che esso creava; erano nuovi ordini di magistrati e di istituti giudiziari ch'egli istituiva, con forme nuove e con emolumenti ben maggiori degli attuali. Creando una nuova magistratura poteva anche circondarla di garanzie, facoltà, onori, che la rendessero più degna di gareggiare nell'esplicazione della sua attività cogli altri poteri dello Stato, più rispettata, più alta, al cospetto del popolo italiano. Ma io non ho dettato questo disegno di legge per quella grande, rinnovata magistratura, ma per la magistratura presente, per quanto anche questa fra breve si troverà, mi permetta la Camera, per opera della mia legge già votata nell'anno passato e per quelle che, spero, si voteranno in questo anno, in una ben migliore condizione materiale e morale, di quella che non si trovasse prima.

Ora io domando se in relazione alla magistratura attuale, ai mezzi dei quali dispongo, alle condizioni nelle quali legifero, le garanzie che le do col mio progetto di legge, le garanzie, dico, di indipendenza e libertà nei giudizi, nelle sue funzioni, io non le abbia assicurate. Ma mi sono sentito rimproverare, nel corso di questa discussione, di averne date troppe! Più d'uno mi ha rimproverato di essermi quasi sottratto alla doverosa responsabilità che il ministro guardasigilli deve assumersi nel governo della magistratura, per aver voluto largirle esagerati poteri! Quando udivo queste censure, che non merito (perchè io non sono mai stato schivo, in nessuna occasione, in nessun ufficio, nella vita pubblica come nella privata, di affrontare doverose responsabilità), mi rallegravo con me stesso, perchè almeno veniva dimostrato ch'io certo non aveva indietreggiato nella via delle garanzie d'indipendenza della magistratura.

So anch'io, onorevole Cimorelli, che altri e ben gravi problemi si devono risolvere se si vogliono sollevare le sorti della magistratura; ma ella converrà con me che non bastano a tal uopo nè il gagliardo intelletto, nè l'animo non vile. Occorre preparazione della pubblica opinione, ed occorrono mezzi finanziari sufficienti, come più volte

dissi. Anch'io avrei voluto concedere, come desidera l'onorevole Cimorelli, con un ragionevole limite d'età al servizio, onorato riposo alla più vecchia magistratura, al fine che potessero avanzarsi sempre più nelle maggiori battaglie per la giustizia le falangi della giovane magistratura che è valorosissima, studia, è salda di carattere, ha la coscienza dell'altezza del proprio mandato. (*Benissimo*).

Ma non l'ho potuto, e non l'ho potuto perchè (e con ciò, onorevoli colleghi, non ritenete che elevi conflitti impossibili col ministro del tesoro) qualunque riforma importa centinaia di migliaia di lire da spendere, che in questo momento il nostro bilancio non può dare.

Avevo predisposto un progetto, il quale, fra l'altre disposizioni, aveva quella della riduzione del limite d'età di tutti i magistrati a 70 anni, e mi pareva questa una riforma ragionevole, per quanto certo avrebbe imposto anche a me il vivo dolore di vedere ritirarsi dall'agone, venerandi ed ancora robusti campioni.

Ma la disposizione, giusta i calcoli fatti (non da me, che non so farli che all'ingrosso, tanto più se li faccio mentre subisco il fascino di una riforma creduta giusta ed utile, ma da chi li sa fare) avrebbe imposto all'erario un onere di pensioni per una cifra di circa mezzo milione all'anno. Non era perciò il caso di pensare a riforme di tal genere! E mi accontentai, come la Camera sa, di segnare il limite di età di settantacinque anni ai rappresentanti del pubblico ministero, nel progetto che li riguarda, così come ai funzionari della magistratura giudicante! (*Bene!*)

Lo creda l'onorevole Cimorelli, lo creda la Camera, infinite sono le difficoltà e le opposizioni che solleva ogni novità che riflette il personale. Ne sorgono anche esercitando un legittimo diritto e adempiendo esclusivamente ciò che si crede essere un preciso dovere, senza mutare nè legge, nè regolamento!

Non si può muovere un passo, ordinare un non voluto trasloco, senza che subito non si sia officiati da colleghi, sia detto senza offesa per nessuno, che non cerchino di trattenere un utile provvedimento!

Ma non si è visto testè, quando io credevi di accordare un non voluto ma, nella mia coscienza, necessario riposo, un procuratore generale, lanciarmi, lasciando il suo ufficio, non so quanti amari rimproveri che naturalmente non mi toccarono, pur ispirando-

mi melanconiche considerazioni? E credete voi che egli, come altri non abbia per avventura trovato anime buone che l'abbiano almeno scusato?

Ora adunque si comprenda e si apprezzi l'opera mia al suo giusto valore, ricordando le condizioni nelle quali essa si è svolta e si svolge. Ma non mi si dica soprattutto che il progetto attuale di garanzia della magistratura segna un passo indietro, in confronto di quello degli onorevoli Cocco-Ortu e Zanardelli.

Lungi dall'animo mio il pensiero di dir cosa meno che rispettosa verso la memoria venerata del grande maestro; ma giudichi la Camera se tale critica è meritata; dica se il progetto attuale, anzichè un passo indietro, non segni un passo avanti nella via dell'indipendenza della magistratura.

Il progetto antecedente ammetteva l'inamovibilità del magistrato di grado e di sede, come l'ammette il progetto attuale; ma il progetto antecedente permetteva che si derogasse a quella garanzia, previo il parere semplicemente del Consiglio supremo. E il progetto attuale all'incontro non ammette la deroga senza il parere obbligatorio e *conforme* dei Consigli giudiziari.

Nei rapporti della disciplina, il progetto antecedente ammetteva il diritto del ministro guardasigilli di infliggere direttamente l'ammonizione al magistrato, e il progetto attuale più non gliela concede; il progetto antecedente ammetteva la facoltà esclusiva del guardasigilli e del pubblico ministero di provocare i giudizi disciplinari, e io l'affidai di regola, ai capi dei diversi consessi giudiziari; in fine il progetto antecedente ammetteva l'intervento del pubblico ministero nei tribunali disciplinari, e il progetto attuale lo esclude!

Dunque io non v'invito, onorevoli colleghi, a indietreggiare, ma a proseguire e progredire nella via delle riforme delle guarentigie della magistratura.

Se non che l'onorevole Galluppi, levato un grido per invocare più ampie garanzie per la magistratura, ha approvato incondizionatamente quella sancita nel mio progetto della inamovibilità del magistrato non solo dal grado, ma anche dalla sede; garanzia della quale altri pur devoti alla magistratura non sono stati entusiasti. L'onorevole Grippo, per esempio, disse essere per lui la cosa molto indifferente; e l'onorevole Cimorelli, che pure è un magistrato, non esitò ad affermare allegramente che la inamovibilità dalla sede non poteva

arrecare che inconvenienti e scarsissimi vantaggi! (*Commenti*). Ma io mi appello alla esperienza pratica che ognuno di noi ha della vita, perchè giudichi se l'inamovibilità di sede sia garanzia indifferente e dannosa. Come si può credere che sia cosa di poco conto il trasloco di sede di un magistrato vittima di ingiusta punizione o di violento arbitrio? Come si può ritenere che esso non debba diminuire profondamente la dignità del magistrato al cospetto dei cittadini, scemare la sua autorità morale, anche se la pubblica opinione lo flagellasse col biasimare il provvedimento?

Ma alla magistratura è evidente che la sola possibilità di subire anche una ingiusta mutazione di sede, procurerebbe al magistrato uno stato di continua sospensione di animo, di paura, di sospetto, da turbarne l'anima e toglierle la serenità di giudizio! Perchè un trasloco può essere poi addirittura un vero e proprio disastro per un magistrato, specialmente se ha numerosa figliuolanza e specialmente in un paese come il nostro configurato come una lunga striscia, di clima, dialetti, abitudini tanto diverse! (*Approva-zioni*).

A me pare proprio che sia questa una verità intuitiva; la garanzia dell'inamovibilità, per essere seria, non basta che rifletta il grado, ma occorre che sia anche inamovibilità dalla sede.

L'onorevole Galluppi ha approvato, come osservai, l'inamovibilità della magistratura tanto di grado come di sede, illustrandone l'importanza; ha approvata la deroga all'inamovibilità derivante dalla contemporanea dimora del magistrato con parenti e affini fino al terzo grado che esercitino abitualmente la professione di avvocato o di procuratore, nella stessa località, della quale discorreremo in seguito; ma ha censurato il progetto perchè esige per questa deroga il parere *conforme* dei Consigli giudiziari.

Osserva l'onorevole Galluppi: o perchè per le deroghe all'inamovibilità in genere, e in particolare per quella derivante dalla coesistenza in uno stesso luogo di magistrati e parenti e affini avvocati, vuolsi il parere *conforme* dei Consigli giudiziari? Dovrebbe bastare che si chieda un parere, non che sia *conforme* alla richiesta della facoltà di tramutare di sede. Ma io ho già segnalato come un progresso del progetto attuale che il parere sia *conforme*. Ove si pensi a ciò che insegna anche qui l'esperienza della vita, ciascuno si convincerà che la garanzia dell'inamovibilità di sede

non sarebbe che un nome, ove si potesse ad essa derogare soltanto consultando il Consiglio giudiziario. Che importerebbe a un ministro, poco scrupoloso, di andare contro il parere del Consiglio? È vero che la richiesta obbligatoria del parere può essere sempre un freno dell'arbitrio, ma non è una difesa sicura contro di esso. E d'altronde, perchè diffidare che, per amor di casta, i Consigli giudiziari non affermino la necessità della deroga all'inamovibilità se i fatti la dimostrano?

Ma ben maggiori censure mossero gli onorevoli Galluppi, Di Stefano, Cimorelli contro l'incompatibilità contemplata nell'articolo 5° del progetto fra la funzione di magistrato e quella di arbitro. Io, qui, potrei riferirmi alle eloquenti parole pronunciate e alle convincenti ragioni esposte, a difesa dell'articolo 5°, dal mio valoroso e carissimo amico (ahi, da lungo tempo!) l'onorevole Graffagni, il quale divide completamente la mia opinione in codesta materia.

Si è detto che, con questa disposizione, si sia venuto a stabilire inutilmente una incompatibilità da parte del magistrato, a coprire un ufficio per il quale dovrebbe reputarsi anzi chiamato. E l'onorevole Galluppi ha anche soggiunto: è tanto vero che questa è una incompatibilità eccessiva, che voi poi la togliete, quando si tratti di arbitramenti preveduti da leggi o da regolamenti.

Ma ognuno, che abbia senno pratico, sa come questa incompatibilità sia più che giustificata: perchè, quando il magistrato è eletto arbitro, non è sicuro che poi quella stessa questione che egli deve decidere col suo lodo, non debba ritornare al consesso giudiziario al quale egli appartiene. E chi crederà (perchè purtroppo il sospetto si diffonde facilmente), chi crederà che il consesso giudiziario, al quale pervenga la questione sulla validità o interpretazione del lodo, sia libero nel suo giudizio, una volta che, per esempio, il suo presidente sia stato arbitro in quella stessa questione?

So anch'io che egli non apparterrà al al consesso giudiziario che dovrà pronunziare il suo giudizio su tale questione; ma (è evidente) chi non crederà che, avendo quel magistrato già decisa la questione come arbitro, se mai poi la questione sarà decisa dal collegio in un senso favorevole a chi ha emesso il lodo, non crederà abbia influito, non abbia almeno esercitato una suggestione morale sull'animo dei giudicanti?

Ma non bisogna soffermarsi nell'apprez-

zare la situazione del magistrato arbitro a considerarlo nel momento in cui viene dato il lodo. Supponiamo pure che non nascano questioni intorno al lodo. Nondimeno che posizione sarà quella del magistrato, dopo il lodo, dovendo continuare a fungere da magistrato, nel luogo ove fu arbitro, a contatto con la persona la quale ha dato a lui questo mandato di fiducia, in una controversia che può essere anche gravissima? Che ha dato a lui un compenso per l'opera sua che può essere stato meritatissimo, ma lautissimo? È evidente che si creeranno rapporti di amicizia, di gratitudine, anche fra magistrati che siano esempio di onestà e imparzialità, e il cliente il più riguardoso e riservato del mondo. Se anche questi rapporti non sorgessero o non avessero alcun modo di estrinsecarsi, sarebbero supposti dalla opinione pubblica che spesso giudica dalle apparenze anzichè dalla realtà delle cose.

L'onorevole Cimorelli, con rude franchezza, ha detto: lasciate a questi magistrati la possibilità di onesti guadagni!

Ora è proprio questa la ragione principale per la quale io ho dettato l'articolo cinque, perchè non voglio che i magistrati guadagnino all'infuori di ciò che percepiscono nell'esercizio della loro funzione di magistrato. Essi possono scrivere libri o memorie per riviste giudiziarie, tutto ciò non solo è compatibile con la funzione di magistrato, ma è desiderabile: ma fare l'arbitro e farlo proprio a scopo di lucro, come vorrebbe l'onorevole Cimorelli, per guadagnare altri quattrini da aggiungere allo stipendio, non lo ammetto, ed è ragione che ai miei occhi dimostra che da parte mia ho proprio toccato col dito una piaga che deve scomparire ad ogni costo. (*Benissimo!*)

Abbiamo fatto una eccezione per gli arbitramenti determinati dalle leggi e dai regolamenti! È vero; ma io non ricordo innanzi tutto di altre leggi e regolamenti, che dispongano in proposito (devono essercene altre, ma non mi si affacciano al pensiero) all'infuori del decreto ministeriale 28 marzo 1885 che approva il regolamento generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici (art. 43), e la legge 27 aprile 1885 che approvò le convenzioni ferroviarie (art. 106).

Ma a questo riguardo la Camera comprenderà che io non potevo non tener conto di queste leggi e regolamenti, perchè altrimenti si sarebbero sconvolte leggi e regolamenti in vigore, che possono aver già creati

rapporti di diritto, che può sostenersi essere contrattualmente obbligatori.

Ma, onorevoli colleghi, chi non vede la differenza dei due arbitramenti contemplati nell'articolo cinque? Nella prima parte dell'articolo si contempla l'arbitramento del magistrato per elezione di parte in una determinata sopravvenuta questione: nella seconda parte si contempla l'elezione che non è di una determinata persona di magistrato, ma di chi copre o coprirà un certo ufficio di magistrato, per modo che non si sa d'ordinario quale sia la persona che fungerà da arbitro.

La differenza è dunque notevole, perchè il temuto vincolo di gratitudine fra magistrato e cliente può esistere se il magistrato è nominato per risolvere lì per lì una determinata questione; non può esistere se soltanto per virtù di legge e regolamento; non un magistrato ma il magistrato che coprirà la tal carica, verificandosi il determinato caso da decidersi, viene designato arbitro. Spesso le leggi e i regolamenti danno a chi copre una certa carica un mandato di arbitro che si dovrà adempiere da ben altra persona che non sia quella in carica al momento in cui si emanò la legge o il regolamento, a distanza di anni ed anni!

Del resto è una disposizione tutt'altro che nuova, che si trovava nel Codice di procedura civile Estense all'articolo 9; nel Codice di procedura civile Sardo all'articolo 1105; nel progetto De Foresta presentato alla Camera il 5 marzo 1859 all'articolo 1066; e che non si sa come non sia stata riprodotta nel Codice di procedura civile che attualmente è in vigore.

Ma la Camera sa, e l'ha udito dalla bocca stessa dell'onorevole Cimorelli, che è una norma costantemente osservata che il magistrato non possa accettare la funzione di arbitro senza il consenso, di volta in volta, del Ministero di grazia e giustizia. Le circolari ministeriali del 5 giugno 1874 e del 21 aprile 1891 fanno obbligo al magistrato di chiedere sempre il consenso del guardasigilli, prima di assumere la funzione di arbitro.

«I magistrati (scriveva il ministro Ferraris nella circolare 21 aprile 1891) più ancora che gli altri funzionari, devono consacrare al loro altissimo ufficio tutto il tempo, tutte le forze della loro intelligenza.

«L'esserne distratti per altre mansioni di carattere amministrativo, pubblico o privato, può talvolta riuscire a pregiudizio della loro importante missione. L'ordine giu-

diziario chiamato a dirimere tutte le contestazioni, perfino fra il Governo e i cittadini, è bene rimanga estraneo ad ogni ufficio da cui possano, anche per erronea opinione, risultare attriti o ingerenze non consone a quella serenità e indipendenza che deve costituire la sua forza e la sua autorità».

L'onorevole Cimorelli mi ha già fatto l'onore, poichè è a questo titolo che io accetto il ricordo che ha voluto fare di me, di affermare in particolare che io fui e sono restio assai a permettere che un magistrato assuma la funzione di arbitro.

L'onorevole Galluppi ha fatto parecchie altre minori osservazioni, ma per non tediare troppo la Camera, non le rileverò, soffermandomi invece ad una osservazione dell'onorevole Rosadi, che è stata confortata dall'adesione dell'onorevole Di Stefano.

L'onorevole Rosadi mi ha dolcemente rimproverato di avere menomato l'indipendenza del magistrato con l'ammissione del pubblico ministero nelle deliberazioni dei Consigli giudiziari, specialmente per i trasferimenti di sede, per i quali appunto richiedo il parere conforme dei Consigli giudiziari. Ma io osservo anzitutto che conviene ricordare quale sia la funzione del pubblico ministero nell'amministrazione della giustizia. Egli ne è la parte principale per tutto ciò che riguarda la giustizia penale. È evidente perciò che egli ha interesse vivo nelle deliberazioni dei Consigli giudiziari e può portare notizie e pareri che altri appartenenti esclusivamente alla magistratura giudicante non possono dare. Ma poi se io professo coll'onorevole Lucchini l'opinione che il pubblico ministero deve avere posizione distinta da quella della magistratura giudicante; se credo ch'egli debba essere rappresentante del potere esecutivo presso la magistratura giudicante; non credo però che in nessun modo possa essere considerato, come talvolta farebbe credere il tono di qualche discorso dell'onorevole Lucchini, come un partigiano, un cieco strumento del potere esecutivo, un funzionario posto per ragione d'ufficio di fronte alla magistratura giudicante.

Se così lo si volesse, dichiaro ch'io assolutamente non ravviserei in esso il pubblico ministero di mia elezione. Parte sì, ma non partigiana: distinto sì dal potere, ma non distinto per tenergli testa, anzichè cooperare a che giustizia sia fatta. Ciò ritenuto, ritenuto che il pubblico ministero si debba considerare sempre come rappresentante

vero e proprio della legge, io non vedo come possa escludersi quale incompatibile dai Consigli giudiziari.

Notate poi che egli entra solo e non può far valere che un voto; che, essendo i Consigli giudiziari composti anche di quattro consiglieri di appello o di quattro giudici, questi non possono certo essere vinti neppure da uno strano timore di questo funzionario, e subirne, per il fatto della sua presenza, una soggezione qualsiasi.

È assurdo il pensarlo, specialmente se si avrà, col nuovo ordinamento da me proposto, un pubblico ministero distinto dalla magistratura giudicante.

L'onorevole Cimorelli ha detto ieri che egli, nel corso della sua non breve carriera al pubblico ministero, ha fatto tutto il possibile per provocare indebite richieste del potere esecutivo, perchè, se ne avesse avute, si proponeva di respingerle sdegnosamente e di denunciarle al popolo che certo gli sarebbe stato grato e l'avrebbe eletto deputato prima ancora dell'epoca in cui lo è divenuto! (*Si ride*). Formosa donna che si offre in ogni modo sperando che si attenti alla sua virtù, per poter resistere e conquistare fama di donna virtuosa. (*Si ride*). Ma l'onorevole Cimorelli ha anche soggiunto che, malgrado tutti i suoi sforzi, nessun ministro di grazia e giustizia ha mai neppure lontanamente tentato di esercitare pressioni sopra di lui! Il che vuol dire insomma che tutte le accuse che si fanno ai ministri di abusare del proprio ufficio per far strumenti delle loro passioni o di interessi faziosi i rappresentanti del pubblico ministero, sono, per lo meno nella generalità dei casi, senza fondamento! (*Interruzioni*).

Non ho esagerato invocando la testimonianza dell'onorevole Cimorelli. Oh si fosse almeno (disse ieri) tentata una pressione su di me!

Ma, onorevoli colleghi, voi avrete avvertito come io abbia temperato l'intervento del pubblico ministero nei consessi giudiziari. Egli non interviene, secondo il mio progetto, in tutti i diversi consessi, che mi sono stati rimproverati come troppo numerosi, ma solo nei Consigli giudiziari, escludendolo, come già feci osservare, dai tribunali disciplinari. Ora da ciò apprenderà l'onorevole collega Di Stefano che io mi sono preoccupato della possibilità che in determinati uffici esista l'inopportunità del suo intervento. L'intervento infatti del pubblico ministero nei tribunali disciplinari gli avrebbe creato una superiorità sulla magi-

stratura giudicante, un diritto di vigilanza che io era ben lontano dal concedergli.

L'onorevole Di Stefano ha fatto alcune osservazioni speciali, oltre quelle comuni con altri colleghi. Ha criticato, per esempio, la possibilità (implicitamente ammessa col devolvere alla Commissione consultiva istituita coll'art. 6 del progetto, che ad essa deferisce la facoltà della riammissione) della riammissione in magistratura di persone da essa state rimosse. E l'ha criticata perchè trova strano che si voglia rialzare il prestigio della magistratura e si ammetta che possano rientrare persone rimosse oppure state giudicate indegne di appartenere ad essa. Ma l'onorevole Di Stefano sa che il nostro ordinamento giudiziario distingue, all'art. 203, la rimozione di un magistrato dalla sua destituzione. (*Interruzione del deputato Di Stefano*).

Ora il magistrato rimosso può essere riammesso in funzione, il magistrato destituito, no.

Nè creda l'onorevole Di Stefano che questa disposizione per quanto a tutta prima sembri un po' eccessiva, meriti gli anatemi da lui contro di essa lanciati, perchè fra i casi di rimozione contemplati dall'ordinamento giudiziario se ne riscontrano alcuni che forse, in via di fatto, possono essere esaminati con qualche relativa indulgenza. (*Interruzione del deputato Di Stefano*).

Non ho detto tutti, ma solo alcuni casi. Per esempio fra i casi di rimozione si annovera quello di rifiuto a fare un dovere di ufficio, quello di grave negligenza, quello di aver subito tre condanne disciplinari. Ora non è difficile comprendere come qualcuna di queste ipotesi di fatto preveduta dall'ordinamento giudiziario può offrire serio argomento a ritenere che il funzionario rimosso, non abbia proprio agito coprendosi di disonore ma per leggerezza, per ragioni personali, per attriti con compagni o superiori, e così via. Non dico che tutto ciò sia cosa che si verifichi con facilità, ma certo può verificarsi. In questi casi affatto eccezionali, spesso dopo lunghe interruzioni di servizio cagione di lunghe sofferenze materiali e morali, perchè non lasciare aperto uno spiraglio di luce a chi ha peccato?

Non incrudeliamo, onorevole Di Stefano, senza ragione; non togliamo la speranza al funzionario che può meritarsela. Pensiamo del resto che, per quanto pietosi, non si può credere che i magistrati che compongono la Commissione consultiva, abusino della pietà

verso persone indegne, mentre potrebbero poi, di lì a breve tempo trovarsele fors'anco a loro vicine!

L'onorevole Di Stefano mi ha rimproverato di avere costituito la Commissione consultiva soltanto di magistrati della Corte di cassazione di Roma.

Ora, lasciando da parte ogni argomento di minor conto, ne addurrò due che mi sembrano esaurienti. Pensi innanzi tutto l'onorevole Di Stefano se avessi istituito una Commissione consultiva per ciascuna delle Cassazioni del Regno! Era impossibile di farlo!

DI STEFANO. Si tratta di nominare nelle Commissioni consultive dei membri delle Cassazioni regionali.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Peggio ancora, onorevole Di Stefano!

Sa che cosa avverrebbe con tale sistema? Non parlerò di ciò che costerebbe all'erario, per quanto non sarebbe una somma indifferente. Ma ha considerato l'onorevole Di Stefano che la Commissione non deve sedere un giorno solo, ma molti mesi se vuole esercitare severamente il suo mandato? Ora io gli domando se la Commissione consultiva sedente in Roma fosse composta di rappresentanti di tutte le Cassazioni regionali, come funzionerebbero i servizi presso di esse? Chi renderebbe giustizia? Tanto varrebbe come immaginarsi la più completa disorganizzazione di tutte le Cassazioni. Ecco adunque una ragione inconfutabile per la quale ai soli magistrati della Cassazione di Roma riusciva possibile di affidare il mandato di membri della Commissione consultiva. E badate, onorevole Di Stefano che, per dare autorità maggiore alla Commissione consultiva e accrescere in essa la fiducia di tutti i magistrati del Regno, io ho cercato di provvedere col far eleggere i componenti della Commissione consultiva da tutte le singole Cassazioni regionali. Questo nuovo metodo di elezione parmi che debba essere inteso come un omaggio reso ai membri di tutte le Cassazioni; e parmi debba rispondere al desiderio di tutti di collocare la Commissione consultiva anche per la sua composizione ben in alto nella considerazione generale.

L'onorevole Grippo ha fatto parecchie osservazioni di carattere generale: egli ha criticato l'operato della Commissione consultiva, il sistema adottato fra noi, per le promozioni, e ha fatto a questo riguardo un elogio vivissimo del sistema belga.

Ma, onorevoli colleghi, avete posto mente al sistema belga esposto dall'onorevole Grippo? Vi pare proprio che esso sia un sistema migliore del nostro e che risponda sopra tutto ai nostri costumi? Noto intanto che esso vige da parecchio tempo nel Belgio e non è stato attuato in nessun altro paese: perchè poi è facile invocare l'esempio di nazioni straniere, studiando le riforme delle patrie istituzioni; è molto utile l'esame degli istituti stranieri, funzionando pur sempre in Stati civili, per il servizio pubblico; ma dobbiamo trarne soltanto quello che può essere importato nel nostro paese, giacchè ogni paese ha istituzioni diverse, tradizioni, consuetudini, costumi propri, per modo che ciò che è eccellente in un paese straniero, può riuscire qui inutile, inopportuno, dannoso.

Nel Belgio il Re nomina direttamente, senza controllo, i giudici di pace ed i giudici di tribunali. Per gli altri magistrati egli è vincolato a liste presentate da corpi costituiti e che esercitano il così detto *droit de présentation*. Se trattasi di provvedere a un posto della Corte di cassazione, la Corte in assemblea plenaria, per scrutinio, indica due candidati e trasmette la lista al presidente del Senato. Il Senato alla sua volta fa la propria lista di due candidati, e la trasmette con quella della Corte al Ministero della giustizia.

Anche per la nomina dei consiglieri d'appello si fanno due liste. La prima è fatta dalla Corte ove c'è il posto vacante, la seconda è fatta non più dal Senato, ma bensì dal Consiglio provinciale di una delle provincie comprese nel distretto della Corte, variandosi il Consiglio provinciale che esercita questo diritto nei modi determinati dalla legge. La Corte d'appello e il Consiglio provinciale nominano con lo stesso metodo i presidenti e vice-presidenti di Tribunale. Siccome però i candidati delle due liste possono essere gli stessi; così nella pratica si verifica che il Senato e il Consiglio provinciale adottino molto di frequente i candidati proposti rispettivamente dalla Corte di cassazione o dalla Corte d'appello.

Ora, o signori, vi pare che si possa invocare, nella forma almeno, questo sistema belga, per la nostra Italia? Il nostro Senato e i nostri Consigli provinciali non sono tutt'altra cosa che il Senato e i Consigli del Belgio?

Ma, o signori, se ci si volesse richiamare all'ordinamento belga per invitarci a dare importanza al voto degli stessi magistrati

per le nomine e promozioni degli altri magistrati, io domanderei, quale enorme differenza nel risultato pratico esiste fra il metodo di promozione belga e il nostro? Nel risultato pratico ben poca, giacchè anche da noi il ministro nomina e fa le promozioni, ma in seguito alle classifiche date da una Commissione consultiva, la quale alla sua volta, per le informazioni dei magistrati fa capo ai Consigli giudiziari delle autorità alle quali appartiene il magistrato che devesi qualificare.

Se non che l'onorevole Grippo, proseguendo la sua critica dei nostri congegni giudiziari, con parola cesellata e spirito di buona lega, assaliva l'opera della Commissione consultiva e tentava dimostrare quanto fallaci debbono essere i suoi giudizi se basati soltanto su sentenze, o predisposte a bella posta per il suo esame, o di incerta provenienza, o di difficile apprezzamento.

Ma quanto egli ha detto a questo riguardo, non è assolutamente esatto. La Commissione consultiva non giudica solo in base a sentenze, ma anche in base ai libri e alle memorie presentate dal magistrato studioso; in base alle notizie personali che ottiene consultando l'incarto (mi si passi la barbara parola) di ciascun magistrato, ove sono annotate tutte le vicende del magistrato nel corso della sua carriera, gli elogi o i biasimi avuti, gli incarichi speciali, le classificazioni delle sue doti ed attitudini dategli da tutti i superiori che ebbe, ed infine dal Consiglio giudiziario di recente da me istituito e che funziona egregiamente.

L'onorevole Celesia nel suo elegante discorso suggerì un metodo per essere certi del valore delle sentenze pronunziate da un magistrato, metodo che consisterebbe (se non erro) in una qualifica immediata del magistrato superiore a quello che fa la sentenza, non appena la sentenza gli pervenga per ragione d'appello o altrimenti.

Ma, lo credano gli onorevoli Celesia e Grippo, i coefficienti di giudizi forniti alla Commissione consultiva sono troppi e così vari e certi, perchè non possa e non debba dare, come dà, un voto coscienzioso, illuminato.

Ma l'onorevole Grippo tutto questo disse quasi a mo' di preambolo, perchè egli, più che tutto, volle combattere la disposizione dell'articolo 3° del progetto per il quale tutti i magistrati, come già fu avvertito, non possono appartenere a corpi giudiziari nella cui giurisdizione sianvi i loro parenti

o affini, fino al terzo grado, che esercitino abitualmente la professione di avvocati o di procuratori.

E in questa sua vivace opposizione l'onorevole Grippo ha avuto anche una clamorosa adesione, quella dell'onorevole Anania De Luca. (*ilarità*). Ma l'onorevole Grippo, comprese che difficilmente avrebbe potuto ottenere non da me soltanto ma dalla Camera l'abbandono di questa disposizione, e ha presentato un articolo aggiuntivo, che a suo tempo potrà discutersi, per far dichiarare inapplicabile l'articolo 3° in via transitoria ai magistrati che si troveranno, al momento dell'applicazione della legge, nelle condizioni da esso previste; anzi nel fervore della sua orazione, dichiarò che non avrebbe acconsentito neppure al passaggio del progetto alla seconda lettura se io non avessi fin d'ora accettato quell'articolo transitorio. (*Interruzioni del deputato Gianturco*).

Riparo a una dimenticanza. È di fatto che quest'articolo transitorio fu anche firmato dall'onorevole Gianturco, cedendo all'affettuoso desiderio dell'amico. Ma io debbo osservare che ora non si può parlare di discussione e votazione di articoli, perchè il regolamento della Camera vi si oppone: se ne parlerà quando si addiverrà alla seconda lettura, se la Camera l'acconsentirà.

Però siccome l'onorevole Grippo mi ha invitato a dire subito se accetto quest'articolo, così io mi affretto a dichiarare che, salvo ogni questione di forma, in massima, a suo tempo non mi opporrò all'invocata disposizione transitoria. Parigi vale bene una messa, e io tengo troppo al voto, anche in questa sede, di collega così autorevole, come è l'onorevole Grippo, per respingere senz'altro l'articolo proposto. (*Si ride — Interruzioni*).

Questo dico perchè quanto all'onorevole Gianturco, io spererei che anche senza quell'articolo, non mi negherebbe il suo voto singolarmente desiderato.

Nè credo che in ultimo, malgrado le sue fiere, sdegnose proteste contro l'articolo 3°, che respinge anche se mitigato nella sua efficacia dalla disposizione transitoria dell'onorevole Grippo, mi mancherà, dopo avermi ascoltato, anche il voto dell'onorevole De Luca. (*Si ride*).

Perchè mai infatti quest'articolo 3° deve suscitare tanti avversari? In verità che è difficile comprenderlo, solo che per poco si mediti intorno allo scopo a cui tende.

Si è detto che è un articolo oltraggioso

verso la magistratura, un articolo di sospetto contro di essa. Ma è invece un articolo di difesa contro il sospetto della magistratura.

E lo è tanto, onorevoli colleghi, che nel progetto sull'ordinamento giudiziario del ministro Tajani (un ex magistrato), questo stesso articolo di incompatibilità a reggere la magistratura nei luoghi dove vivono parenti o affini fino al quarto grado, che facciano l'avvocato o il procuratore, c'era.

Lo è tanto che non trovando segnata questa incompatibilità nel progetto del ministro Costa presentato il 6 aprile 1897, il Senato volle introdurla.

L'ufficio centrale, relatore l'onorevole senatore Inghilleri, presentò a tal uopo l'articolo 15, limitando soltanto l'incompatibilità dei magistrati alle località ove risiedono parenti o affini esercenti da avvocato o procuratore fino al secondo grado.

Nella relazione poi era detto: « la maggioranza dell'ufficio osservò che le funzioni giudiziarie se non sono in modo assoluto incompatibili, si fanno assai malagevoli in quelle residenze nelle quali parenti di primo e secondo grado o affini di primo grado esercitano la professione di avvocato o procuratore. Certamente per l'intimità di legami di parentela, o affinità, sorge motivo a sospetti che entrano facili nell'animo di persone che rivaleggiano fra loro: *sospetti che, allargandosi, possono riflettere una sinistra luce sulla figura di un magistrato anche intemerato* ».

Ed il Senato votò quest'articolo, pur essendo esitante il ministro Costa, il Senato al quale appartengono molti magistrati, che furono, o erano anche allora, decoro della magistratura, e lo votò proprio perchè non disposizione di sospetto ma di difesa contro il sospetto.

Nel progetto Bonasi, presentato al Senato nella tornata del 7 febbraio 1900, fu riprodotto questo stesso articolo, che ne divenne l'articolo 12. E nella relativa relazione è pure così spiegata la ragione dell'articolo: « L'incompatibilità di sede, determinata dal simultaneo esercizio per parte di stretti congiunti nella stessa giurisdizione, fu voluta dal Senato quando si discusse il progetto dell'onorevole Costa »; e accogliendo quel voto ho creduto di far opera altamente opportuna.

Io rendo omaggio alla virtù dei nostri magistrati, e so quanta forza d'indipendenza quanta onestà d'intenti, e quanta austerità di carattere spirino nella magistratura

italiana: ma « *bisogna impedire che intorno all'imparzialità dei loro giudizi si sollevino critiche che possono turbare la serenità delle loro coscienze* ».

Poi venne il progetto Zanardelli che comminò la stessa incompatibilità all'articolo 35 e nella relazione non se ne fa neanche carico, tanto è sembrata una cosa naturale. E nel 5° Congresso nazionale giuridico e forense di Palermo del 1903, la Commissione che riferì sul progetto di ordinamento giudiziario Zanardelli, rilevò questa incompatibilità come un titolo di onore per il progetto. La Commissione disse: « Fra le limitazioni al principio della inamovibilità *ratione sedis* è particolarmente encomiabile quella all'articolo 35 che rende incompatibili le funzioni di giudice in quella sede in cui, come procuratori o avvocati, esercitano la professione parenti o affini sino al terzo grado ».

E si potrà dire che questa è la legge del sospetto contro la magistratura?

L'onorevole Cimorelli ci ha richiamato ieri dall'Olimpo in terra e ci ha descritto con grande verità qual'è la situazione che si crea ai magistrati nella cui giurisdizione hanno parenti avvocati o procuratori. Molte volte il povero magistrato non si avvede neppure che si specula su di lui e sulla sua qualità di magistrato; spesso la stessa persona dell'avvocato che è suo parente od affine, non si avvede alla sua volta se è scelto in una determinata causa come patrono, pel suo merito, o per la parentela o l'affinità che ha; ed intanto, se il cliente di quest'avvocato vince la causa, si può esser certi che il pubblico non dice che ha vinto perchè aveva ragione, anche se veramente l'aveva, ma perchè patrocinato dall'avvocato, parente od affine del magistrato in luogo. Che se poi l'avvocato, parente od affine del magistrato, è un indegno venditore di fumo, allora lo scandalo, anche a torto, scoppia e avvelena Tribunali e popolazione, ovunque diffondendo il disprezzo della magistratura e della giustizia!

Nulla di più evidente adunque che la disposizione dell'articolo 3° è disposizione di difesa della magistratura, anzichè di sospetto.

Ma più che la mia parola udite quella di un autorevole nostro collega, di un ingegno vivace, che ha calda e scultoria ad un tempo la frase.

Discutendosi l'ordinamento giudiziario Zanardelli, nella tornata del 20 marzo 1903,

egli così diceva a proposito di quest'incompatibilità del magistrato:

« Io lodo ed accetto il progetto di legge in quanto tende non a riaffermare soltanto il concetto unilaterale della difesa del magistrato, contro i possibili eccessi del Governo, ma altresì a difendere la magistratura da tutte le altre influenze perturbatrici che vengono dalla piazza, dalle aderenze di classe o di famiglia. E ritengo pienamente giustificate quelle disposizioni del disegno che riguardano la perdita dell'anzianità in caso di tramutamento per punizione e che stabiliscono l'incompatibilità dei magistrati a causa di parentela con avvocati nella medesima sede ». (*Bravo! — Approvazioni*).

E poi continua:

« Si è detto che questa è la legge del sospetto; io non credo giusta siffatta definizione. Io credo invece che questa sia legge diretta a salvare i magistrati dalla calunnia e dal sospetto, in questo nostro Paese dove sospetto e calunnia fioriscono meglio che l'arancio ». (*Bravo! — Approvazioni*).

L'oratore che così splendidamente parlava, onorevoli colleghi, era l'onorevole Gian-turco. (*ilarità*).

L'onorevole Cavagnari che ringrazio vivamente, non solo per l'appoggio dato al progetto, ma per i conforti che ha dato a tutta la mia modesta opera di ministro, ha avuto un pensiero gentile. All'idea che qualcuno soltanto potesse ravvisare in questa disposizione di incompatibilità, un sospetto per i magistrati, sopprimiamo, egli ha detto, quest'articolo 3° tanto contrastato. L'articolo 4 dice in generale che i magistrati inamovibili che per qualsiasi causa, anche indipendente da loro colpa, non possano nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal decoro e dal prestigio dell'ordine giudiziario, possono essere tramutati di sede, anche senza il loro consenso, in seguito a parere conforme dei Consigli giudiziari.

Ora adunque, soggiunge il collega, se la coesistenza in una sede determinata del magistrato coll'avvocato o procuratore parente od affine, gli creerà una posizione impossibile pel suo decoro, il ministro lo farà traslocare, previo parere del Consiglio giudiziario di cui il magistrato dipende.

Onorevole Cavagnari, io apprezzo molto tutto ciò che si ispira a nobiltà di sentire; ma in questo caso non posso accogliere l'invito che mi rivolge.

Se non si dettasse una disposizione ap-

posita per creare quest'incompatibilità, praticamente che cosa avverrebbe? Che mai si farebbe luogo a un trasloco per questa ragione. I Consigli giudiziari o direbbero che non è incompatibilità riconosciuta, o non ravviserebbero mai in fatto l'esistenza di una condizione incompatibile col decoro del magistrato.

Ma c'è di più.

Se si potesse ritenere compresa nella locuzione dell'articolo 4 l'incompatibilità per il magistrato di esercitare la sua funzione ove esercita l'avvocatura o la procura, un parente o un affine; e se si potesse credere che i Consigli giudiziari proclamassero quell'incompatibilità; i magistrati colpiti dalla deliberazione del Consiglio sarebbero ben più offesi di quelli che colpiti da un trasloco prestabilito dalla legge! Allora si il trasloco per causa della incompatibilità avrebbe per il magistrato un carattere di indegnità, di punizione, che, se provvedimento della legge, è invece indipendente dall'azione del magistrato e dai suoi diporamenti!

E vengo ora ad esaminar berevemente le osservazioni dell'onorevole Luigi Lucchini che ha parlato di molte cose coll'ingegno che tutti gli riconoscono, con la sua competenza ed anche con quella sua, me lo perdono, eccentrica incontentabilità (*Si ride — Interruzione del deputato Lucchini*).-Del resto io lo ammiro anche in questa sua incontentabilità. Gli incontentabili non sono mai persone volgari, sono anzi persone dalle grandi, dalle alte vedute. È vero che non possiamo sempre seguirli nei voli del loro intelletto e che qualche volta anche avendo la concezione e la persuasione di ciò che essi vogliono, conviene che non ne attuiamo tutte le idee, per amore di ciò che solo è possibile...

Io seguirò l'onorevole Lucchini nelle proposte contenute nel suo ordine del giorno. Colla prima parte di esso egli vorrebbe che tra i casi d'incompatibilità di residenza del magistrato si comprendesse quello per cui un magistrato giudicante non possa funzionare nel territorio al quale appartiene o dove risiede la sua famiglia paterna. Ora questo suo voto mi sembra proprio troppo sconfinato. O perchè non ha reso incompatibile il magistrato nel luogo ove risiede anche la famiglia materna? E la famiglia della moglie? (*Si ride*). È una esigenza molto indeterminata quella dell'onorevole Lucchini e che se fosse fondata creerebbe difficoltà quasi insuperabili. Sarebbe ben difficile assegnare la sede dei magistrati perchè ben poche pla-

ghe potrebbero essere adatte per ciascuno di loro. Appena ho letto questa prima parte dell'ordine del giorno sono corso subito col pensiero alla necessità di istituire al Ministero una carta geografica d'Italia per ciascun magistrato, da collocarsi nel relativo suo incarto, contrassegnando le zone malariche a vari colori secondo le ragioni dell'incompatibilità, nelle quali egli non potrebbe essere mandato! (*ilarità*).

Tuttociò mi pare un'esagerazione assurda e non pratica. Che cosa direbbe il buon popolo se noi dovessimo adottare la proposta dell'onorevole Lucchini? Certo direbbe: ma come? Volete elevare il prestigio dei magistrati e poi temete che cadano nelle insidie dei sospetti, se li mandate almeno nella metà delle regioni italiane? Sarebbe questa la vera maniera di deprezzare il valore morale dei magistrati, di renderne minore la dignità. Io posso comprendere una incompatibilità che si giustifichi come una difesa della stessa dignità del magistrato, ma non posso ammettere delle incompatibilità che con la loro larghezza ingenererebbero il dubbio sulla loro moralità e forza di resistenza alle tentazioni. (*Interruzione del deputato Lucchini*).

Colla seconda parte del suo ordine del giorno l'onorevole Lucchini esprime il voto che il magistrato abbia diritto di libera visione delle note informative che lo riguardano. Io non dissento in massima dal pensiero al quale questa proposta è ispirata; ma credo che possa bastare quello che ora esiste e risulta anche dall'attuale progetto di legge, per tranquillare l'animo dei magistrati e rendere impossibile che sieno vittime senza difesa della calunnia o del mal animo o di fatali erronee informazioni.

Ma creare nel magistrato il diritto assoluto di vedere tutto ciò che si scrive, per esempio, nel corso di inchieste fatte per accertare un fatto che lo riguarda, il suo valore, i suoi dipartimenti, mi pare per lo meno pericoloso, mi pare che renda difficile il dirigere un consesso giudiziario, mi pare che talvolta servirebbe anche a suscitare una infinità di questioni, che a informazioni completate, non avrebbero più ragione d'essere. Quello che è giusto, che è sacrosanto diritto del magistrato, è che egli non sia mai accusato di nessun fatto o riguardi la sua vita di funzionario, o riguardi la sua vita privata, senza che egli non ne sia informato e non abbia tutti i modi possibili per difendersi dalle accuse, qualunque esse siano, e quali che siano i suoi accusa-

tori. Ora tale diritto di difesa è nel mio progetto di legge pienamente assicurato.

Ad ogni modo su codesta questione, ove mi pervengano utili consigli e soprattutto consigli che si possano attuare, che abbiano un valore pratico, l'onorevole Lucchini mi troverà sempre pronto ad accoglierli. Nessuno più di me, che, quando non ho la fortuna di essere al Governo, ho quella maggiore di essere avvocato, nessuno più di me sente il dovere di assicurare la difesa a chi è accusato.

La terza parte dell'ordine del giorno dell'onorevole Lucchini io la dovrei accettare con esultanza, perchè con essa egli vorrebbe che si abolissero Commissioni consultive, Consigli giudiziari, tribunali disciplinari e si desse al ministro piena libertà di fare e disfare nelle nomine, nei traslochi, nel governo insomma della magistratura, salvo a risponderne personalmente davanti al Parlamento.

Ma vi pare, onorevoli colleghi, che a questo modo si difenda la magistratura e le si diano garanzie di libertà, di giudizio, di indipendenza dal potere esecutivo? Ma che libertà, che indipendenza avrebbe la magistratura se le sue sorti fossero interamente riposte nelle mani del ministro? E come è concepibile poi l'azione del ministro nelle nomine e nelle promozioni se egli solo dovesse informarsi di ciascun magistrato, anzi di ciascun funzionario giudiziario in genere? Evidentemente egli dovrebbe ancora ricorrere all'opera di una Commissione di speciale, personale sua creazione che si occupasse di proporgli tutto il movimento e le disposizioni relative al personale.

Ora (come già osservai pubblicamente quando fui invitato ad abolire anzichè riordinare la Commissione consultiva) fra una Commissione del ministro, che sorga e cessa colla sua vita ministeriale, e una Commissione e Consigli giudiziari di magistrati, creati permanenti indipendentemente dalla influenza e dal voto del ministro, quale Commissione garantisce di più il magistrato?

La responsabilità ministeriale davanti al Parlamento! Ma quando io ho fatto un trasloco di mio arbitrio e la Camera mi censuri, non è sanato l'atto arbitrario pel povero magistrato che ne è vittima e ne subì tutti i danni, fors'anco da mesi, prima che la Camera mi censuri!

LUCCHINI LUIGI. È autonomia!

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ma che autonomia è questa? È autocrazia del ministro guardasigilli. E pensare, ancora una volta lo ripeto, che fui ac-

cusato proprio io, nel corso di questa discussione, di non avere dato sufficiente garanzia di indipendenza alla magistratura! No, la responsabilità ministeriale non può essere una seria garanzia per il magistrato. A parte che materialmente non indennizza certo dei guai che può aver cagionato un atto di ministro, la responsabilità ministeriale è ora la più fantastica e incerta garanzia che esista.

Da tante cose dipende un voto della Camera contro un ministro: dal modo col quale la Camera è composta; dalla situazione di tutto il Ministero, dall'importanza che ha un ministro di un determinato Ministero e dagli effetti di un voto personale pro o contro di lui, dalla simpatia personale che egli gode, e così via! Una bella garanzia, dato tutto ciò, per un magistrato, la sola responsabilità ministeriale! Ben altro occorre se si vuole che il magistrato viva sereno, senza timore che le passioni che agitano il mondo influiscano sulle sue sorti e sia veramente sacerdote di verità e di giustizia.

L'onorevole Lucchini ha col numero quarto del suo ordine del giorno invocato che il pubblico ministero non abbia alcuna ingerenza nelle disposizioni rispetto alla magistratura giudicante.

Ma a questa sua domanda io ho già risposto parlando di desideri nello stesso senso espressi da altri onorevoli colleghi, affermando cioè che io divido l'opinione che il pubblico ministero non deve avere indebite ingerenze nella magistratura giudicante; che però non si può assolutamente collocarlo nella condizione di un nemico od almeno di un estraneo all'amministrazione della giustizia; che il mio progetto ammettendo il pubblico ministero nei Consigli giudiziari, composti tutti in gran maggioranza di magistrati giudicanti ed escludendolo dai tribunali disciplinari, rispondeva alle ragionevoli esigenze dell'istituto del pubblico ministero e di quello del giudice. Anche nel progetto del ministro guardasigilli Vallé, presentato alla Camera dei deputati di Francia nella tornata del 2 giugno 1904 (*Projet de loi sur l'organisation des Cours d'Appel et des Tribunaux*) all'articolo 12 si legge che il ministro potrà traslocare un magistrato inamovibile sull'avviso conforme di una Commissione speciale composta di tre consiglieri della Cassazione scelti dal presidente, del primo presidente della Corte d'appello e del procuratore generale del distretto al quale appartiene il magistrato e due direttori del Ministero di grazia e giu-

stizia. Veda adunque l'onorevole Lucchini come anche in un paese retto con istituti che si dicono ispirati al più alto grado di rispetto della magistratura, e dotato di una magistratura che si dice modello, non si ha orrore dei lumi del pubblico ministero e della sua autorità, persino chiamandolo a far parte di quella Commissione che può autorizzare il trasloco dei magistrati inamovibili. Vero è che ivi, onorevole Lucchini, pare che non si abbia orrore, come vede, neppure delle Commissioni consultive! (*Si ride*).

Infine (e questa vorrebbe essere la parte più notevole del suo ordine del giorno), l'onorevole Luigi Lucchini propone che sia determinata una sanzione per i fatti di negligenza o arbitrio dei magistrati, onde ne sia derivato pubblico o privato nocumento. La questione della responsabilità del magistrato è una questione grave, e che può formare oggetto di discussione e di studi; ma che non credo possibile possa guidare, almeno per ora, a sancire la responsabilità civile del magistrato.

Il nostro codice di procedura civile all'articolo 783 determina i casi nei quali il funzionario della magistratura e del pubblico ministero incorrono in una responsabilità civile: 1° quando nell'esercizio delle loro funzioni siano imputabili di dolo, frode o concussione; 2° quando rifiutino di procedere sulla domanda delle parti o tralasciassero di giudicare o concludere sopra affari che si trovino in istato di esser decisi; 3° negli altri casi dichiarati dalla legge.

Più in là non credo facile che si possa andare, almeno per ora. (*Interruzione del deputato Lucchini*). Se il funzionario agisce con dolo, naturalmente non può sorgere dubbio che incorre, oltre che in una responsabilità penale, anche in una responsabilità civile...

LUCCHINI LUIGI. L'articolo che accenna è per gli ufficiali giudiziari.

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia e dei culti. No, no, per gli ufficiali giudiziari dispone l'articolo 59 dello stesso codice di procedura civile, il quale dice appunto che le spese degli atti e dei procedimenti nulli sono a carico degli ufficiali ai quali la nullità sia imputabile, e che possono essere condannati in tal caso anche a pena pecuniaria e al risarcimento dei danni verso le parti. La giurisprudenza ha costantemente interpretato infatti questa disposizione come disposizione riflettente solo la responsabilità dei cancellieri, uscieri, procuratori. Ma l'articolo 783 parla della responsabilità anche di tutte le autorità giudiziarie e del pubblico

ministero, e, come ho rammentato, la restringe a casi nei quali si può dire che sempre la responsabilità civile è conseguenza di responsabilità penale... (*Interruzione del deputato Lucchini*) Cosa vorrebbe, onorevole Lucchini? Che nei casi di errore, sia pure per negligenza, si ritornasse al diritto consuetudinario germanico, in cui il giudice che aveva sbagliato una sentenza e causato danno a una parte, doveva battersi in giudizio di Dio, con la parte che era stata lesa? (*Si ride*) In tal caso sarebbe ben difficile di trovare chi volesse entrare nella magistratura!

La questione della responsabilità civile del magistrato, che si afferma abbia agito con negligenza o con arbitrio, ma senza dolo, è delicata e non si può trattare leggermente. Ne possono nascere infiniti litigi delle parti perdenti; può essere una causa di ricatti contro il giudice ricco; certo turba grandemente il magistrato che deve giudicare; e può dirsi esclusa dal fatto stesso che, normalmente, si ammettono contro l'errore del giudice, i rimedi dell'appello e della cassazione.

Secondo il Diritto Romano il magistrato doveva rispondere della *culpa lata quae dolo comparatur*. Ma un illustre nostro scrittore di diritto civile, il Giorgi, critica l'ammissione di tale responsabilità. « Tale eccesso di rigore (scrive) creava un pericolo per l'amministrazione della giustizia e venne il tempo in cui bisognò rimediarvi.

« Quando infatti dopo i secoli della barbarie tornò in pregio lo studio delle leggi romane, statisti e pratici capirono che non si poteva, senza aberrare dalla giustizia e dalla prudenza politica, lasciare il giudice in balia del risentimento dei contendenti, esposto a render conto delle sue sentenze sbagliate. Accumuli pure un giudice nella sua mente tutte le leggi e i commenti, chi mai lo difenderà dalla interpretazione sbagliata? I legislatori medesimi prevedono tanto probabile l'errore che istituiscono rimedi per impugnare le sentenze e creano un ordinamento di Tribunali superiori e inferiori perchè gli uni correggano gli errori degli altri. E poichè d'altronde il primo pensiero di chi perde una causa è d'incolparne per lo meno l'imperizia del giudice, ognuno vede a qual pericolo si troverebbero esposti i magistrati giudicanti se fossero responsabili civilmente delle loro sentenze... in quali turbamenti e incagli resterebbe inceppata l'opera della giustizia ».

Ma del resto io non citerò altre autorità

all'infuori di quella di Mancini, il quale presentando alla Camera nella tornata del 25 novembre 1876, proprio un progetto di legge sulla responsabilità dei pubblici funzionari, ne escludeva i magistrati e così dava ragione di tale eccezione:

« Questa maggiore restrizione di responsabilità rispetto a funzionari obbligati quotidianamente ad interpretare leggi e ad applicarle nell'interesse dei litiganti in mezzo a infinite controversie che in proposito si levano, e al cospetto della mutevole contrarietà delle opinioni degli interpreti e della giurisprudenza si giustifica da sè stessa. Chi vorrebbe mai più accettare le funzioni di giudice se per ogni erronea sentenza revocata, o cassata, i giudicanti potessero rimanere esposti ad una domanda della parte indebitamente soccombente per essere indennizzata del valore della causa? La legge ha quindi elevato una presunzione sistematica che ogni mal giudicato sia l'effetto d'un errore di buona fede, presunzione che vien meno soltanto quando fosse dimostrata in contrario la prova positiva dei fatti di dolo o di frode ».

LUCCHINI LUIGI. Parla di negligenza: non è di questo.

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Non è di questo, onorevole Lucchini, che parla? E di quale responsabilità del giudice ella parla? Se ha chiesto una sanzione per fatti di negligenza o di arbitrio che siano effetto del dolo, non può esistere questione fra di noi, ma in questo caso non c'è neppure necessità di una legge perchè la legge vigente provvede. Se parla della responsabilità del giudice per fatti di negligenza o di arbitrio che derivano soltanto da accidia o da errore, tutte le considerazioni che ho esposte, confortate dall'autorità del Giorgi e del Mancini, concorrono ad escludere la convenienza di dar sanzioni per affermare quella responsabilità. Lasciamo dunque da parte codesta questione, almeno per ora, e pensiamo che se il giudice commette una negligenza o un errore rilevabile, oltre che copito dal biasimo della pubblica opinione, lo è da quello dei suoi superiori, che certo gliene terranno conto per la sua carriera e le promozioni alle quali avrebbe diritto.

Queste cose vi dico, senza disconoscere che per le maggiori colpe dei magistrati, che possono produrre effetti disastrosi ai cittadini, alcuni scrittori accennano alla possibilità di una responsabilità indipendente da

quella eventuale penale. Ma tutti riconoscono quanto il problema sia grave e difficile per un'equa soluzione (1). Studiamo quindi, se vuolsi, la questione, ma non abbiamo nè preoccupazioni esagerate per le condizioni presenti, nè impazienze che turbino la magistratura.

Onorevoli colleghi, io spero di aver risposto a tutte le più notevoli obiezioni state fatte da tanti valenti oratori a questo disegno di legge, e confido perciò che la Camera ne ammetterà il passaggio alla seconda lettura. So che esso non è tutto quello che poteva farsi, ma esso è, lo affermo ancora una volta, tutto ciò che poteva e doveva subito farsi a presidio del magistrato italiano, nelle nostre condizioni. Ai commissari eletti dagli Uffici il dare consigli e fare proposte che se lascieranno intatti i principi ai quali il progetto si ispira, io esaminerò non solo con rispettosa deferenza, ma senza prevenzione contraria.

In ogni modo la Camera comprende che io fui guidato nella concezione e preparazione di questo disegno di legge, dal culto ch'io professo verso questa nostra magistratura, la quale non è soltanto garanzia del diritto privato, ma del nostro diritto pubblico,

(1) L'ordinamento di procedura civile austriaco del 1° agosto 1895, § 530, n. 4, e il germanico del 20 maggio 1898, § 580, n. 5, ammettono l'azione di revoca della sentenza quando il magistrato si rese colpevole di una mancanza punibile a termini del codice penale. — Dell'Austria va pur ricordata la legge 12 luglio 1872, n. 112, che ha regolato « l'azione di risarcimento delle parti per le violazioni di diritto cagionate da funzionari dell'ordine giudiziario nell'esercizio delle loro attribuzioni ». Ugual riforma s'augura per noi il Bellavite (*Della responsabilità dello Stato*, pag. 60), ma limitatamente al caso che « la sentenza ingiusta sia originata dal giudice da colpa grave » o « da ignoranza supina ». Egli, del resto, riconosce che nell'attuale stato della nostra legislazione, responsabilità del magistrato non vi può essere se non nell'ipotesi di dolo, rimanendo esclusa la colpa anche lata; e in ciò conviene pure il Chironi, *Colpa extra-contrattuale*, 2ª edizione, Vol. I, § 109. — Sul l'argomento è notevole il progetto di legge circa la responsabilità dei magistrati, ecc., presentato alla Camera francese dal deputato Cruppi nella tornata del 3 febbraio corrente. L'articolo 6 dispone « Toute arrestation détention ou perquisition qui, tout en étant légale à raison de l'observation des prescriptions matérielles de la loi, est néanmoins arbitraire, et faite par malveillance, par vengeance personnelle ou alors que le juge savait pertinemment que l'inculpé n'était pas l'auteur de l'acte incriminé, est punie des peines portées, etc. » E l'articolo 8 aggiunge che in simili casi la responsabilità civile sta a carico dello Stato.

e ne ha dato le prove. Sicchè di essa scrisse a ragione un illustre magistrato, già decoro del Senato del Regno: « che ha per missione di serbare con la forza della sua azione, incolume la società contro ogni turbamento dell'ordine fondamentale, venga dal basso o dall'alto... di proteggere efficacemente gli ordini della libertà cogli ordini della giustizia e questi con quelli ».

E permettetemi ancora che io confidi che la Camera mi terrà conto d'essermi ispirato a quell'amore verso la giustizia (lasciatemelo dire colle parole colle quali Giuseppe Zanardelli chiudeva il suo mirabile discorso sull'ordinamento giudiziario, or sono due anni) « che è il grido dei deboli e degli oppressi, è il sentimento più potente che vibri negli animi umani, è la meta augurale e suprema della umana società ». (*Vive approvazioni — Congratulazioni*). *

Giuramenti.

PRESIDENTE. Essendo presenti gli onorevoli Santamaria e Niccolini li invito a giurare. (*Legge la formula*).

SANTAMARIA. Giuro!

NICCOLINI. Giuro!

Si riprende la discussione del disegno di legge per l'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per fatto personale l'onorevole Lucchini Luigi.

LUCCHINI LUIGI. Io ringrazio prima di tutto l'onorevole ministro guardasigilli delle parole cortesi e benevole che mi ha rivolte.

Ho domandato di parlare per rettificare due opinioni che l'onorevole ministro mi ha erroneamente attribuite, ma che non corrispondono a quelle da me ieri espresse. Forse non sono stato abbastanza chiaro nell'espore il mio pensiero, ed a questo deve attribuirsi l'equivoco in cui è caduto l'onorevole ministro. Imperocchè io non ho mai inteso e non potevo intendere di lasciare in facoltà del ministro guardasigilli i mutamenti dei magistrati. Non potevo e non posso che escludere nel modo più assoluto tale facoltà, una volta che approvo io pure e invoco la piena inamovibilità, d'ufficio e di sede, del magistrato. Al ministro non dovrebbero che conservarsi le attuali

attribuzioni, escluso soltanto che per esercitarle dovesse ricorrere ai pareri dei Consigli giudiziari e della Commissione consultiva.

In secondo luogo, l'onorevole ministro ha creduto di attribuire a me l'opinione di patrocinare una responsabilità assurda e paradossale dei magistrati.

Sarebbe infatti cosa assurda e paradossale in sè, e più per me se l'avessi a patrocinare, il sostenere che il giudice avesse a dar conto in qualsiasi modo dei propri apprezzamenti di fatto o giuridici nelle decisioni da esso pronunziate, apprezzamenti e giudizi che sono e devono reputarsi sovrani e incensurabili, salvo i diritti di gravame.

Io non intesi e non potevo intendere che di alludere alla responsabilità di quegli atti o quelle omissioni, che, fuori da ogni questione di apprezzamento, possono costituire ragioni di colpa, per negligenza o per altro, e di cui il magistrato, come qualsiasi altro funzionario, dovrebbe rispondere.

In siffatti termini, che non mancai di esemplificare, il problema è ben diverso da quello cui accennava l'onorevole ministro, ed è tanto grave e di attualità che se ne discusse testè anche nell'Istituto di Francia.

PRESIDENTE. Onorevole Lucchini insiste nel suo ordine del giorno?

LUCCHINI LUIGI. Sono ben lieto che, in parte, l'onorevole ministro abbia ritenuto accettabili le idee espresse nel mio ordine del giorno; e quindi, dal canto mio, lo ritiro, nella lusinga che la Commissione, prendendo in esame il disegno di legge, ne tenga conto, ed eventualmente, in seconda lettura, ne possano essere approvate le proposte, nelle quali, occorrendo, non mancherò d'insistere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianturco.

GIANTURCO. (*Segni d'attenzione.*) Onorevoli colleghi; dichiaro che voterò volentieri questo disegno di legge perchè, se non in tutto rispondente al pensiero mio, esso è certo tale che costituisce un passo notevolissimo sulla via delle riforme. Ma, se questo è vero, è vero pure che, con questo disegno di legge, noi aggraviamo notevolmente i doveri e le responsabilità dei magistrati. Nè di questo io mi dolgo: perchè credo che tutti i paesi seri abbiano appunto aggravato le responsabilità dei giudici; ma, contemporaneamente, hanno sentito il dovere di crear loro una tale posizione economica e sociale da tenerli al di sopra di qualunque sospetto o malignazione. Invece noi, in Italia, procediamo in un modo del tutto diverso: aggraviamo, nel

pubblico interesse, i doveri e le responsabilità dei giudici; ma, quanto ad aumenti di stipendio, di questo, *nec verbum quidem*; ed il mio amico guardasigilli non può fare altro che racimolare di qua e di là qualche centinaio di migliaia di lire, per fare aumenti assolutamente irrisori! Ora io comprendo un paese, come l'Inghilterra, che arrivi perfino a non permettere neppure che i magistrati abbiano delle onorificenze; un paese dove, quando si trattò di provvedere al capo della giustizia (ed il più anziano dei magistrati era ammalato in tali condizioni da non poter sostenere l'alto ufficio), si dovette, innanzi al Parlamento, dare le più ampie spiegazioni del perchè si vulnerava il criterio dell'anzianità, che è considerato colà la garanzia dell'indipendenza della magistratura.

Vi sono paesi che hanno dichiarato i magistrati ineleggibili come deputati. (*Benissimo!*) Ebbene, in Italia, ed è questo purtroppo il difetto organico della nostra vita politica, noi non sappiamo mai prendere il nostro partito ed andarvi in fondo con mezzi adeguati al fine: aumentiamo sì i doveri dei giudici, ma non riusciamo a persuaderci della necessità di aumentare i loro stipendii. E noti la Camera che noi esigiamo dai magistrati il sacrificio di tutta la vita.

Noi chiediamo ai magistrati quello che non possiamo chiedere ad alcun'altra classe di funzionari. Quando si tratta di impiegati, noi facciamo la famosa distinzione tra la vita pubblica e la privata e concludiamo che quando il pubblico funzionario ha prestato l'opera sua nell'ufficio, fuori è libero cittadino e può fare quello che meglio gli aggrada. Quando si tratta del magistrato, la cosa procede altrimenti: se il magistrato che anche nella vita privata offenda quei principi di ordine e di morale che devono fare di lui un esempio, deve essere deferito al tribunale disciplinare. Ed allora io vi domando: come mai chiedendo a questi cittadini una vita che sia continua prova di sacrifici, non pensate che insieme ai doveri dovete richiedere al ministro del tesoro (che mi duole di non vedere presente) i mezzi necessari?

ABIGNENTE. Non sono ferrovieri. (*Sì ride.*)

GIANTURCO. Orbene, onorevoli colleghi, io non ho nulla da mutare ai convincimenti che altre volte espressi in questa Camera e che l'onorevole guardasigilli ha voluto ricordare oggi.

GUERCI. Dovevate farlo voi.

ABIGNENTE. Lo propose.

GIANTURCO. È inutile, onorevole Guer-
ci, che Ella venga a farmi questo rimprovero:
proprio non lo merito: nel 1897 e nel 1900
le condizioni finanziarie erano diverse da
oggi. In secondo luogo io picchiai pure, ma
invano, alla porta del ministro del tesoro; e
mi rallegrerò oggi se altri più fortunato o
più meritevole di me riuscirà a fare quello
che io non feci.

Orbene, onorevoli colleghi, il ministro guar-
dasigilli ha voluto molto cortesemente ricor-
dare le mie parole. Io non ho, ripeto, nulla
da mutare e sono fermamente del parere del-
l'illustre guardasigilli, che cioè noi dobbiamo
con ogni rigore tenere fermo il concetto,
che per difendere i magistrati dal sospetto
e dalla calunnia essi non possano rendere
giustizia nei paesi dove fratelli, o figliuoli,
o cognati esercitano la professione di av-
vocato o di procuratore abitualmente.

Io ho voluto soltanto di accordo col
mio amico Grippo, richiamare l'attenzione
del guardasigilli, che in questo punto non
mi ha dato risposta, ed è stato proprio
il suo silenzio la ragione che mi ha spinto
a chiedere di parlare, ho voluto, dicevo,
d'accordo con il mio collega Grippo, consi-
derare una condizione di fatto che si è ve-
nuta costituendo, e che bisogna trattare
con prudenza.

Se questo articolo terzo si dovesse appli-
care così come è scritto, noi disorganize-
remmo da un giorno all'altro buona parte
della magistratura italiana. Ora s'intende
che anche a porre rimedio alla condizione
presente delle cose possa il principio delle
inamovibilità della sede essere temperato;
possa cioè il Consiglio giudiziario riconoscere
che una grave incompatibilità morale vi sia,
e consigliare appunto perciò il trasferimen-
to; ma ammettere come regola asso-
luta una incompatibilità che dovrebbe col-
pire anche coloro che attualmente si tro-
vano in sedi vietate, ma dove amministrano
la giustizia da anni con ogni dignità e al di-
sopra di ogni sospetto, sarebbe per verità
deplorabile eccesso.

Il ministro mi parve disposto ad accet-
tare questo emendamento. (*Segni di assen-
timento dell'onorevole ministro guardasigilli*).

Poichè l'onorevole ministro mi fa cenno
che lo accetta, io non ho che a ringraziarlo
anche a nome del mio collega Grippo, e ri-
sparmio a me e alla Camera un'ulteriore
dimostrazione dell'opportunità dell'articolo
aggiuntivo da noi proposto.

PRESIDENTE. Onorevole Gianturco...

GIANTURCO. Non dubiti onorevole pre-
sidente che non abuserò della cortesia dei
miei colleghi.

PRESIDENTE. Volevo dire che questo
emendamento sarà poi esaminato da quella
tale Commissione che sarà eletta dagli Uffici.

GIANTURCO. Nondomando che sia mes-
so ai voti oggi; da oltre quindici anni mi o-
noro di sedere in questa Camera, e so bene
che l'articolo aggiuntivo non può formare
oggi oggetto di votazione; oggi si voterà
soltanto il passaggio alla seconda lettura.

Proseguo oltre e vengo alla gravissima
questione della Commissione consultiva.

Anche di questo io dò lode all'onorevole
guardasigilli. Io credo che egli abbia fatto
bene a richiamare l'istituto della Commis-
sione consultiva nell'ambito della legge,
anzichè lasciarlo come una materia extra-
vagante ai molti e discordanti regolamenti
dei successivi ministri, che tante volte
hanno (o per dir meglio, abbiamo) riformato
questo istituto!

È bene che questa materia sia richia-
mata entro l'ambito della legge: ed è ma-
teria della più alta importanza. Come mai
potete richiedere ai magistrati che essi fac-
ciano giustizia ai litiganti, se lo Stato non
è in grado di assicurare ai magistrati che
giustizia sarà resa ad essi?

Tutto ciò che a tal fine può mirare,
tocca i problemi più vivi, più fundamen-
tali dell'ordinamento giudiziario, ed è bene
che rientri nell'ambito della legge.

Molto opportunamente il guardasigilli
notava che questa materia non si può la-
sciare sotto il semplice scudo della famosa
responsabilità ministeriale. Sappiamo tutti
quanto valga la responsabilità ministeriale.

E d'altra parte come volete sul serio ren-
dere responsabile il guardasigilli, con una
mostruosa finzione di diritto, di tutti i prov-
vedimenti relativi al personale? È una mo-
struosa finzione di diritto quella che il mi-
nistro dell'interno risponda del fatto del-
l'ultima guardia di pubblica sicurezza, e che
il guardasigilli risponda del fatto dell'ul-
timo portiere. E d'altra parte, pretendere
dal guardasigilli che egli personalmente, di-
rettamente esamini gli atti, i titoli, i prece-
denti di ciascun magistrato, fuorchè quando
si tratti dei posti più elevati, è semplice-
mente assurdo. Con un numero così grande
di magistrati quanti ne ha l'Italia, non è
possibile, poichè anche la giornata del guar-
dasigilli è di ventiquattr'ore, richiedere che
egli direttamente esamini i fascicoli e porti

giudizi sulle sentenze e sul valore di tutti i magistrati.

La Commissione consultiva, mentre non menoma la responsabilità politica del ministro, cioè la responsabilità teorica, parlamentare, è uno scudo, una difesa non contro gli abusi ma contro gli errori in cui può essere indotto il ministro sia per cattive informazioni, sia per mala volontà o negligenza di quelli che lo circondano.

Quindi la Commissione consultiva, ripeto, è una necessità pratica, che è stata riconosciuta non solo nella storia giudiziaria italiana, ma anche in altri paesi; è una istituzione essenziale per il retto funzionamento della giustizia.

LUCCHINI LUIGI. Nella Francia...

GIANTURCO. Onorevole Lucchini, anche la Francia ha avuto i suoi Consigli e tende appunto a limitare con pareri e Commissioni la responsabilità ministeriale.

LUCCHINI LUIGI. Non le ha mai avute.

GIANTURCO. Anche la Francia si è vista in questa necessità, perchè è la realtà delle cose che parla. Come vuole che il ministro possa rendersi conto...

LUCCHINI LUIGI. Si serva delle Commissioni.

GIANTURCO. Ah! le Commissioni extravaganti, volta per volta! Ma io ho assai più fede in una Commissione permanente che giudicherà con criteri uniformi, anziché in Commissioni extravaganti che una volta giudicheranno con un criterio ed un'altra volta con un criterio diverso. (*Interruzione del deputato Lucchini*). Abbia la cortesia di ascoltarmi, onorevole Lucchini.

La Commissione consultiva, che nacque fuori della legge e che il ministro Taiani abolì, è risorta dalle sue ceneri perchè risponde ad una necessità reale della giustizia. E se questo è, bene ha fatto il guardasigilli dandole il crisma solenne della legge.

Un'altra lode merita il disegno: ed è quella di avere eliminato, spero (e se mi inganno, vorrei pregare l'onorevole guardasigilli di voler correggere opportunamente il testo) eliminato uno degli sconci più gravi dell'istituto del pubblico ministero. Non voglio impigliarmi in una discussione che in altri tempi facemmo in quest'aula, al tempo della riforma dell'onorevole Zanardelli, l'onorevole Lucchini ed io: non fummo d'accordo nei principi sino da quel tempo, e non è il caso di rinfrescare la memoria di quel dibattito, perchè sarebbe superfluo. Limitiamoci a quello che forma il tema

della legge, tanto più che l'onorevole guardasigilli (e di ciò non posso molto lodarlo) ha creduto di rimandare il disegno di legge del pubblico ministero con una procedura diversa davanti agli Uffici e tenerlo separato da questo.

Ora senza voler risolvere la questione fondamentale, il guardasigilli ha posto riparo ad uno degli inconvenienti maggiori, a parer mio, del sistema vigente. Nel sistema vigente il pubblico ministero non solo ha una parte che è spesso preponderante nelle promozioni dei giudici, ma esercita altresì la stretta vigilanza sui pretori; bisogna che lo sappiano i non giuristi della Camera: i pretori non sono alla dipendenza del presidente del tribunale; bensì del procuratore del Re.

Ora, onorevoli colleghi, è molto facile intendere che il pubblico ministero possa abusare di così larghi poteri. Io credo che uno dei maggiori pregi della legge germanica sull'ordinamento giudiziario sia proprio la dichiarazione categorica e assoluta che il pubblico ministero non abbia vigilanza sui giudici. Come volete che il giudice porti la sua serena parola, il suo sereno convincimento contro la requisitoria del pubblico ministero, quando è dal pubblico ministero che dipende spesso la sorte di lui?

LUCCHINI LUIGI. Siamo d'accordo.

GIANTURCO. Lo sapevo, e me ne rallegro.

Ma l'onorevole ministro non ha risolto la questione in modo fondamentale, ma un primo passo lo ha fatto, quando ha dichiarato nell'articolo 8° che le informazioni ed i pareri sull'opera dei pretori e dei giudici saranno date dal Consiglio giudiziario, che è composto in gran parte di magistrati giudicanti.

Per me è ancora poco, perchè nel Consiglio giudiziario entra anche il pubblico ministero, e preferisco la logica germanica che dice: nessun diritto di vigilanza spetta al pubblico ministero sui giudici; ma mi appago di questo primo passo, almeno per ora.

E vengo alla giurisdizione disciplinare. Anche in questa parte approvo il progetto, perchè evidentemente due termini sono correlativi: l'indipendenza della magistratura e l'esercizio efficace della giurisdizione disciplinare. Intanto voi potete affidare ai giudici poteri ampi e concedere garanzie straordinarie, rispetto agli altri cittadini, in quanto d'altra parte, quando un indegno vi sia, possa la legge prontamente colpirlo

Si dice, che il magistrato risponde dinanzi alla propria coscienza ed a Dio. Ma, e se il magistrato non avesse pura la coscienza e non credesse a Dio, allora a chi risponderebbe?

Sarebbe forse investito di potere irresponsabile, forse più irresponsabile della Corona istessa? Il rimedio più efficace per rinvigorire la giurisdizione disciplinare è stato di sottrarla ad un'assemblea quale quella della Cassazione di Roma che per il numero dei componenti, per le difficoltà che presenta la discussione, non poteva funzionare rigorosamente. E l'onorevole ministro ha fatto assai bene: lo ha sottratto all'assemblea generale e lo ha invece affidato ad un tribunale più ristretto e rigoroso. Dico rigoroso, perchè in generale i tribunali disciplinari non debbono giudicare col criterio della prova giudiziaria: debbono giudicare con criteri più larghi ed elevati; basta, perchè essi puniscano, che il magistrato abbia offesa quella moralità squisita, come io la chiamerei, che deve essere il prestigio della toga.

Vengo ad un altro punto sul quale richiamo l'attenzione dell'onorevole guardasigilli, poichè potrà rendere opportuna una piccola variazione all'art. 13. A me pare che nell'articolo 13 vi sia una dichiarazione che non solo è inutile, ma equivoca. Nell'articolo 13 si dice che contro i provvedimenti disciplinari non sono ammessi ricorsi, nemmeno il ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato per la legge 2 giugno 1889.

Ora, onorevole guardasigilli, richiamo la sua attenzione sopra questa confusione grande di poteri e di attribuzioni. Che cosa ha da vedere il Consiglio di Stato contro i provvedimenti dei tribunali disciplinari? Evidentemente la IV sezione del Consiglio di Stato giudica della illegalità dei provvedimenti amministrativi.

Ma una sentenza del tribunale disciplinare che censura un giudice, che lo rimuove o che lo dispensa dal servizio e via discorrendo non è un provvedimento amministrativo; dire per legge che non si ammette un tale ricorso significa confondere l'esercizio di una funzione giudiziaria coll'esercizio di una funzione amministrativa.

D'altra parte non è neppure ben detto che non si ammette alcun ricorso, perchè non si può escludere che contro le decisioni del tribunale disciplinare possa essere ammesso il ricorso per incompetenza o eccesso di potere a norma della legge del 1877, che

rimane aperta contro tutti i provvedimenti delle giurisdizioni speciali.

Dunque, onorevole ministro, la legge dice troppo, e troppo poco; e io confido che ella la vorrà correggere.

Aggiungo una parola sola sopra un argomento al quale mi pare che si sia data poca importanza, ma che tuttavia è grave e profonda, domando oggi che la legge accolga una qualsiasi soluzione, ma mi pare che troppo affrettatamente si sia detto: volete parlare di un'ulteriore responsabilità dei giudici, ma i giudici rispondono soltanto del dolo e della presa a parte.

Ora io non vi invito, onorevoli colleghi, e non invito nemmeno l'onorevole ministro di grazia e giustizia a mutare per questa parte il diritto costituito oggi; ma vi dico che il giorno in cui l'Italia potrà compiere il dover suo verso la magistratura e costituirà i magistrati in una condizione economica degna, in quel giorno bisognerà pure riprendere in esame questo problema, perchè vi sono non solo giuristi, ma vi è qualche legislazione, che ammette la responsabilità per la colpa *lata*, che per un certo rispetto gli antichi dicevano *dolo æquiparatur*.

Ora io non vorrei che per dichiarazioni fatte in occasione di questo disegno di legge si potesse chiudere per sempre la via ad un'indagine più profonda sui doveri e le responsabilità del giudice; prima che giunga il giorno che io spero non sia lontano, in cui il ministro del tesoro potrà e vorrà venire in soccorso del ministro guardasigilli.

Pur troppo noi non possiamo dire quello che dicono gli inglesi, cioè che l'armata l'esercito e la finanza non esistono in Inghilterra se non per assicurare l'indipendenza dei grandi giudici d'Inghilterra, ma facciamo almeno che non si esponga la magistratura italiana a continue tentazioni. Mandiamo un saluto reverente ai nostri magistrati, che, come diceva l'onorevole amico Grippo, spesso hanno i figli scalzi e piangenti e pure decidono con coscienza cause di milioni! (*Bene! Bravo! — Vive approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

(*La discussione generale è chiusa*).

Ora, a norma dell'articolo 58 del regolamento, chiedo alla Camera se intenda di passare alla seconda lettura.

Coloro che intendono di passare alla seconda lettura del disegno di legge sono pregati di alzarsi.

(La Camera delibera il passaggio del disegno di legge alla seconda lettura).

Discussione in prima lettura del disegno di legge relativo allo sgravio del debito ipotecario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Prima lettura del disegno di legge: «Provvedimenti per lo sgravio del debito ipotecario per il riscatto dei canoni ed altri oneri reali e per agevolare la formazione di piccole proprietà».

Si dia lettura del disegno di legge.

CERIANA-MAYNERI, segretario, legge: (V. Stampato n. 116).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta, ed ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro. (Segni di grande attenzione). Questo disegno di legge, onorevoli colleghi, non nasce all'improvviso. È l'opera di studi meditati e profondi di parecchie amministrazioni che si sono succedute nel Governo dello Stato. Fino dal 1897, quando ebbi la ventura di applicare un metodo tanto combattuto e pur tanto fortunato nei suoi effetti allo sgravio dei debiti comunali e provinciali della Sicilia e della Sardegna, esposi il pensiero che nella stessa maniera si sarebbero potuti alleggerire i debiti fondiari. E misi per condizione che lo Stato, il quale sino a questi ultimi tempi aveva esso provocato con troppo frequente sollecitudine l'impiego della maggior parte dei risparmi nazionali in prestiti per uso della finanza, a poco a poco, migliorando le condizioni dell'erario, permettesse che questo si facesse a beneficio dell'economia nazionale. Il ritardo a presentare siffatti provvedimenti ha giovato, perchè non solo si poterono utilizzare tutti gli studi degli uomini più competenti, ma perchè si è migliorata anche la condizione del tesoro. E così si è creato un ambiente sempre più favorevole al felice successo dei provvedimenti proposti. Infatti, se le condizioni della finanza non fossero tali oggidì da poter sostenere tutti i servizi dello Stato senz'uopo di ricorrere al credito pubblico, e se i titoli di Stato non fossero così alti (felice correlazione colle condizioni della finanza) non sarebbe sperabile che un credito ipotecario si potesse svolgere nel nostro paese, per effetto spontaneo delle

forze economiche e senza uopo di conforti e di aiuti artificiali.

È la condizione del bilancio, è la condizione del credito pubblico che rendono possibili oggidì ai capitali e ai risparmi di avviarsi verso l'agricoltura sotto forma di credito agrario e di credito fondiario a più miti ragioni d'interesse; condizione e guarentigia assoluta perchè il credito fondiario e il credito agrario possano utilmente esplicarsi. Quindi, nel passato, un disegno di legge somigliante a quello che oggi discutiamo sarebbe parso una temerità e sarebbe caduto nel vuoto, perchè mancante di contenuto vitale. Oggi invece il contenuto vitale è dato dalle condizioni dell'economia nazionale in correlazione con quelle del bilancio. Infatti in questi ultimi anni, e specialmente in questo ultimo anno, abbiamo veduto, per l'azione spontanea delle forze vive del mercato, svolgersi alcuni fatti, che sono cagione a bene sperare dai provvedimenti che ora discutiamo.

La Banca d'Italia, la quale è uno degli istituti maggiori di credito fondiario nel nostro paese, quantunque in liquidazione, il che vuol dire quantunque il suo credito fondiario non accenda delle operazioni nuove, ha potuto trasformare il suo debito fondiario, rappresentato dalle cartelle, dal 4 e mezzo al 4 per cento, e i mutuatari della Banca d'Italia, fino dal primo gennaio di quest'anno, godono i benefici delle diminuite ragioni d'interesse.

Così è avvenuto per il credito fondiario italiano, il quale ha osato lanciare nel mercato delle cartelle al 3 e mezzo, che emise sotto la pari, ma che la forza viva dei nostri centri finanziari principali (addito Milano, per cagione d'onore) ha già alzato alla pari; fu possibile, anche per la tenuità dell'emissione, aver un credito fondiario con cartelle al 3 e mezzo per cento!

I disegni di legge, che oggi vi stanno dinanzi, senza rappresentare una così estrema audacia, mirano segnatamente a questo fine: giovare delle migliorate condizioni del credito pubblico per trasformare le cartelle fondiarie da una ragione maggiore a una minore e fare che i mutuatari si giovino di queste diminuite ragioni d'interesse. Infatti la Banca d'Italia, che aveva le sue cartelle al 4, domanda oggi al Parlamento la facoltà di poterle trasformare al tre e tre quarti per cento. Quindi si nota una felice discesa dal 4 e mezzo al 4, dal 4 al 3 e tre quarti, in attesa che il 3 e tre quarti possa divenire il 3 e mezzo.

E di tutti questi vantaggi si gioveranno principalmente i mutuatari, anzi essenzialmente ed esclusivamente, dice la legge.

Perchè gli altri Istituti di emissione che esercitano i crediti fondiari in liquidazione non avrebbero dovuto imitare la Banca d'Italia? L'esempio del bene è contagioso, spesse volte più che quello del male (*Bene*), ed è naturale che gli altri Istituti di emissione si siano eccitati dalla gara ed abbiano anch'essi pensato di poter giovare ai mutuatari nello stesso modo e con lo stesso metodo efficace della Banca d'Italia.

Il Banco di Sicilia è uno degli Istituti migliori del nostro paese. Ebbi più volte in questa Camera occasione di lodarlo, siccome quello che si è sottratto di più alla iattura delle immobilità e delle speculazioni bancarie in quei tempi tristi, nei quali i Banchi di emissione si erano trasformati in crediti mobiliari.

Il Banco di Sicilia, il quale ha resistito più degli altri a queste infelici operazioni, per la riserva sua aurea, per la qualità dei suoi affari e per tutta la compagine della struttura finanziaria ed economica, è uno di quegli Istituti di emissione che, se le altre condizioni lo permettessero, potrebbe ripigliare il pagamento dei suoi biglietti in oro.

Ma esso non aveva pensato sinora abbastanza ai suoi doveri verso i debitori ipotecari. Da ciò le querele e le petizioni giunte al Governo sotto forme diverse, perchè anche i debitori ipotecari del Banco di Sicilia godessero gli stessi benefizi annunziati in forma felice dalla Banca d'Italia.

Ma il Banco di Sicilia aveva la sua cartella fondiaria al 5 per cento al lordo, in cui è compresa la tassa di ricchezza mobile. E ora il Banco di Sicilia domanda anch'esso con questo disegno di legge di potere trasformare la sua cartella, al netto della ricchezza mobile, al 3.75, mettendosi nella stessa condizione della Banca d'Italia e di far godere ai debitori del credito fondiario i benefizi della diminuzione d'interessi.

La Camera italiana vorrà secondare con plauso questi tentativi che saranno coronati sicuramente da buoni successi, perchè se si trattasse di trasformare immediatamente la cartella fondiaria dal 4 in 3.50, il passo sarebbe forse troppo audace; è riuscito a un istituto, quello che ho nominato, per l'esiguità della sua emissione; ma se l'emissione fosse maggiore essa medesima impedirebbe che il ribasso degli interessi potesse scendere permanentemente al 3.50 lasciando la cartella alla pari. E se la cartella non

fosse alla pari bisognerebbe che il mutuatario pagasse la differenza. È molto meglio far scendere la cartella gradatamente dal 4 al 3 e tre quarti, lasciandola alla pari, anzichè tentare, ripeto, l'estrema audacia del 3.50 col pericolo che il numero copioso delle cartelle sul mercato diminuisca il prezzo di esse e la differenza fra il prezzo reale e la pari vada a carico del mutuatario.

Del resto, il 3 e tre quarti non è che l'araldo del 3.50 (*Bene*); il che avverrà quando le condizioni di credito continueranno così felici quali ora sono nel nostro paese e si persista nel Parlamento e dal Governo in questa astinenza assoluta dall'indebitarsi per i servizi di bilancio.

Bisogna evitare che la remunerazione dei titoli di Stato non torni così tentatrice da escludere o diminuire il credito a favore dell'economia nazionale.

Maggiori difficoltà aveva il Banco di Napoli a entrare in questa bella gara. Come la Camera sa, nel 1896 da un esame rapido e severo che dovetti istituire risultò che il Banco di Napoli aveva perduto non una sol volta il suo patrimonio, che il suo credito fondiario versava in condizioni tristissime ed era incapace di rimborsare le anticipazioni in biglietti di Banca ricevute dal Banco e di far il servizio delle cartelle; cosicchè le immobilizzazioni fondiarie si accumulavano con le immobilizzazioni della moneta di carta e tutte insieme creavano una tale situazione che era lecito chiedersi se quell'Istituto meglio che a vivere non fosse destinato a liquidarsi ingloriosamente. (*Bene!*) Allora la Camera accolse il mio grido e fece buon viso alle mie proposte che sollevarono questa istituzione, la quale continua a essere decoro del nostro paese e presidio particolare del credito in quelle nobili provincie che le diedero la vita.

Nonostante che la cartella fondiaria del Banco di Napoli sia già ridotta al tre e mezzo (io chiesi nel 1896 alla Camera, con il compenso sussidiario della garanzia del Governo, di fare una conversione forzosa, unico modo con cui si poteva salvare il Banco di Napoli dall'estrema iattura), si tratta di vedere se la cartella fondiaria del Banco di Napoli già ridotta al tre e mezzo possa per abili combinazioni, e l'abilità delle combinazioni in questa materia risiede sempre nella schiettezza, volgersi anche in favore dei mutuatari, per modo che questi godano di quegli alleviamenti dei quali più degli altri hanno bisogno. Infatti il Banco

di Napoli i suoi mutui fondiari li ha particolarmente fatti nelle terre del Mezzogiorno più sofferenti per le loro tristi condizioni e dove il sollievo dell'interesse riesce un beneficio raddoppiato. I benefici si sentono in ragione diretta della gravità con cui subiettivamente si sostiene il peso degli oneri di ogni specie.

È evidente che in provincie più agiate il peso degli interessi si sopporta meno difficilmente che in paesi afflitti da condizioni economiche gravi; quindi, se in tutti gli altri luoghi d'Italia i sollievi divisi a favore dei debitori fondiari sono considerati con lieto animo, vengono particolarmente desiderati e invocati in quei luoghi dove le sofferenze acute assumono talvolta aspetto tale da mettere inquietudine al Parlamento e al Governo. (*Bene*) Ora, con l'aiuto del direttore generale del Banco di Napoli, il quale ha messo tutte le sue cure per risolvere insieme a noi questo problema, siamo contenti di potervi annunziare, e i documenti, che vi stanno dinanzi, lo provano, e le discussioni, che spero si svolgeranno in questa Camera degne dell'altezza del tema varranno a scuotere il pigro aere dei giorni passati, (*Si ride*) e a potervi dimostrare, onorevoli colleghi, che mettiamo, con siffatti provvedimenti, i debitori ipotecari di tutte le parti d'Italia e di tutti i Banchi di emissione nella stessa condizione di alleviamento... Il problema è risolto anche a favore dei debitori ipotecari del Banco di Napoli, i quali parevano destinati a rappresentare il triste compenso delle condizioni misere, nelle quali il Banco di Napoli si era originariamente trovato. Se così è non credo che questa parte dei nostri provvedimenti possa trovare inciampi o difficoltà.

Ma, se i Banchi fecero il loro dovere, proponendo questa felice trasformazione dei loro titoli fondiari, il Governo era in obbligo di secondarli. Essi aiutavano i proprietari, il Governo doveva aiutare i Banchi per rendere più sensibile la diminuzione degli interessi. Da ciò pigliano qualità e modo le proposte, contenute in questi nostri provvedimenti, grazie ai quali il fisco si tempera tanto nella ricchezza mobile, quanto in altri diritti erariali, e si tempera non a favore dei crediti fondiari, ma a favore dei debitori dei crediti fondiari, in modo, che, cumulando insieme i benefici, che i debitori dei crediti fondiari traggono dalle trasformazioni delle cartelle e dalla mitigazione delle tasse, essi riescono a ottenere un risultato tan-

gibile, efficace e tale da potersi dire che qui si compie, non solo una buona opera legislativa, ma una immediata buona azione economica. (*Approvazioni*) Ora credo che la Camera sarà consenziente col Governo nel riconoscere che la migliore opera fiscale non è quella di sbocconcellare, o ridurre i diritti e i dazi in modo poco avvertito dai consumatori o da coloro, a beneficio dei quali queste riforme si vogliono volgere, ma di dividerli in tale maniera, uniti agli altri vantaggi, ne sia sensibile l'utilità reale. Allora il fisco non porge solo un aiuto apparente, ma davvero solleva le condizioni economiche del paese, mentre avviene spesso volte che con i migliori intendimenti del mondo le riforme, quando si cimentano alla prova dei fatti, attestano una buona intenzione del legislatore, ma non si trovano più nei benefici tangibili, che si speravano di conseguire.

D'altra parte, appunto perchè l'opera del fisco non è che integratrice e non si sostituisce all'azione dei crediti fondiari, voi vedrete che i danni dell'erario sono appena avvertibili e tali che le condizioni della nostra finanza li possono sopportare. Qui vi è una lieta armonia tra le condizioni generali del credito e quelle del bilancio, le quali permettono una riforma, che, qualche tempo fa, sarebbe stata una follia sognare. Qualche tempo fa si avrebbe potuto presentare di questi provvedimenti, si avrebbe potuto scrivere nella legge la necessità di ribassare gli interessi, ma poi il mercato, il quale ha le sue leggi inesorabili, superiori alle leggi che noi facciamo, avrebbe lasciato lettera morta ogni nostra dichiarazione. (*Bene!*) Oggi invece è il mercato, che completa i provvedimenti del legislatore.

Quindi spero che a questi tre progetti di legge, di cui chiesi alla Camera l'urgenza, la Camera vorrà fare accoglienze liete e pronte.

Perchè qui proprio il perder tempo spiace a coloro che soffrono i grossi interessi; e poichè è necessario, approvata la legge, giovare dell'opportunità del mercato per poter operare la trasformazione delle cartelle.

Nessun momento più propizio di quello che noi attraversiamo, nel quale, nonostante le difficoltà a tutti note, noi abbiamo i titoli dei crediti pubblici, dei nostri valori di Stato così alti quali non furono mai, e abbiamo veduto che appena il cambio accenna a uscire dai cancelli della pari vi ritorna necessariamente attratto da quella forza viva delle condizioni economiche sane del

nostro paese che senza artifici attestano uno stato di cose relativamente buone.

E invero oggi che noi parliamo, la Francia ha un cambio favorevole con tutti i paesi, ma e solo per qualche centesimo ancora favorevole con l'Italia. Ma l'Italia ha un cambio favorevole con tutti gli altri paesi e tranne per qualche centesimo sfavorevole con la Francia: e per molto tempo fu favorevole anche verso di essa, e spero che ripiglieremo subito il nostro alto posto di aver un cambio a nostro vantaggio con tutti i paesi, se si persista nel rigido governo della finanza.

Ora qual miglior momento di questo per approfittare delle condizioni propizie dei mercati? Perchè, non potendo per le ragioni note, lo Stato compiere la sua grande conversione in questo momento ne profittino almeno per la relativa piccolezza delle somme, tutte pagate all'interno, i crediti fondiari e compiano essi la loro conversione a più miti interessi. Così è avvenuto anche in altri paesi: i crediti fondiari si giovarono prima delle condizioni del mercato, poi vennero gli Stati a compiere con la loro conversione l'opera iniziata a favore dei crediti ipotecari.

Questa è la via che la necessità delle cose, e non la volontà nostra, ci costringe a seguire anche in Italia, pronti però a cogliere l'ora opportuna per compiere anche noi la grande operazione a cui tutti aneliamo.

Ecco, onorevoli colleghi, in poche linee esaminato il carattere di queste operazioni del Banco di Napoli.

Nel 1896, accusato da uno degli uomini più competenti in questa materia, il senatore Vacchelli, di aver dato troppo al credito fondiario del Banco di Napoli con i benefici in quella legge espliciti, accusato di pessimismo perchè avevo calcolato intorno a 91 milioni la perdita complessiva del Banco di Napoli e del Credito fondiario, fui nel fatto ottimista. Le condizioni del Credito fondiario del Banco di Napoli erano peggiori di quelle che allora non le immaginassi: il Credito fondiario del Banco di Napoli perderà più di quanto allora non abbia detto.

Quindi colgo l'occasione di questi provvedimenti per proporre alcuni rinforzi, alcuni ausili al credito fondiario del Banco di Napoli e al Banco di Napoli, i quali completino la riforma del 1896. Uno di questi aiuti credo che la Camera nella sua equità riconoscerà dovuto e forse troppo ritardato: il Banco di Napoli paga un di-

ritto erariale su quei milioni che sono immobilizzati ancora a favore del credito fondiario e che il credito fondiario va gradatamente estinguendo. Ora propongo che dal 1909 in appresso questo diritto erariale cessi ed è un diritto erariale che cessa in conformità a provvedimenti che furono deliberati nel 1896 a favore della Banca d'Italia che li pagava per essersi accollata il debito della Banca Romana.

Così di altri provvedimenti studiati opportunamente con l'amministrazione del Banco di Napoli è data ragione nel disegno di legge che ci sta dinanzi essi mirano a fortificare sempre più quell'azienda e compensarla anche delle nuove iatture, alle quali andò incontro per l'incendio del Monte di Pietà. Quindi mentre miglioriamo le condizioni dei debitori ipotecari, cogliamo l'occasione propizia per rinforzare tutta la compagine del credito fondiario del Banco di Napoli e gli diamo a quell'ultimo complemento e quell'ultimo soffio di vitalità che merita per la rettitudine della sua condotta, segnatamente in questi ultimi anni, nei quali purgandosi da tutti i guai delle influenze politiche e di non sane influenze finanziarie, ha dato l'esempio nel mezzodì di un istituto di credito condotto con ammirabile imparzialità e con ammirabile lealtà. (*Benissimo! Bravo!*)

Il disegno di legge generale sarà spiegato particolarmente dal mio egregio amico il ministro di agricoltura e commercio; ma nell'ordine finanziario ed economico esso ha il medesimo fine di questi progetti minori. Una grande e minuta indagine fu fatta su alcune riforme necessarie, che ne costituiscono il caposaldo, del codice civile. Uomini illustri per studi in questa materia, quali il Gianturco, il Filomusi-Guelfi, il professore Simoncelli, e, se permettono, aggiungo anche il nome del sottosegretario di Stato per il tesoro, il professore Codacci-Pisanelli, (*Benissimo! Bravo!*), uomini insigni in questi studi aiutati da pratici eminenti, quali, per esempio, il Reyna, direttore generale della benemerita Opera Pia di San Paolo di Torino, il Magaldi e altri, hanno collaborato con noi per raggiungere questo intento di dare, con opportune riforme del codice civile, guarentigie e sicurezze al capitale, il quale, quando queste riforme abbia ottenuto, si determinerà a impiegarsi in queste nuove esplicazioni di credito fondiario.

Senza queste guarentigie particolarmente in alcuni luoghi d'Italia invano si desidererebbero i risparmi affluenti a questi nuovi

impieghi; impedirebbe che vi accorressero degli ostacoli giuridici insuperabili. Se non saranno superati, noi faremo delle belle dichiarazioni teoriche, ma mancherà sempre ogni concreta e vitale attuazione alle riforme divise.

Qui la riforma giuridica è la sostanza economica, perchè i risparmi non si determinano a impiegarsi nelle terre se non quando la riforma giuridica sarà avvenuta. Quindi in questo caso la riforma giuridica è la guarentigia del capitale desiderato dalla riforma fondiaria del Credito. (*Benissimo! Bravo!*).

So che alcuni colleghi nostri esprimono dei dubbi intorno al valore di quell'Istituto federale o consorziale come si voglia dire. Ma ci ha persuasi a raccomandare alla Camera questa forma di istituzione la certezza che quando la trascrizione e tutte altre riforme giuridiche siano avvenute, istituti fondiari di prim'ordine, che funzionano in altre parti d'Italia, non avranno più la difficoltà, nella quale inciampano oggidì, di impiegare i loro capitali nel mezzogiorno. Ma ci è parso che fosse più facile chiedere a essi una parte dei loro utili o dei loro fondi di riserva, per metterli insieme in un istituto consorziale, di quello che domandare un'azione diretta.

In questa idea, di ottenere il concorso di parecchie istituzioni fiorenti per fondare un istituto consorziale, abbiamo interrogato coloro che le amministrano, e abbiamo ottenuto, se non una risposta impegnativa, delle speranze degne di nota, quando fosse riformata la legge civile e quando l'istituto consorziale potesse avere un carattere individuale, autonomo, di ente giuridico a sè. Meglio un istituto consorziale che affidarsi ai piccoli e moltiplicati istituti di credito fondiario, i quali avrebbero segnatamente questo vizio organico della moltiplicazione delle cartelle; abbandonate alla balla del caso, sarebbero regolate da corsi diversi, e quindi non porterebbero ai mutuatari e ai più aggravati debitori ipotecari quei benefici che noi diamo loro, creando l'unità della ragione mite dell'interesse in tutta Italia, dalle Alpi sino all'ultima parte della Sicilia.

Voi, mediante queste istituzioni organiche nazionali, concederete l'unità dell'interesse mite anche a quei paesi e quelle parti d'Italia che sono più afflitte dalle usure mordenti.

E in ciò riconosceranno il beneficio dell'unità nazionale, la quale non deve essere

soltanto una comunione di pesi, ma anche una comunione di alleviamenti, nel godimento di tutti quei benefici economici che l'unità della patria deve arrecare. Con queste alte speranze, pongo fine alle mie brevi dichiarazioni. (*Generali e vive approvazioni. — Molti deputati vanno a stringere la mano all'oratore.*)

RAVA, ministro di agricoltura, industria e commercio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Se mi permette onorevole ministro, vorrei fare una osservazione.

Mi pare di aver raccolto dall'esposizione breve, ma chiarissima, dell'onorevole ministro del tesoro, che intento del Governo è che la discussione di questi tre disegni di legge segua contemporaneamente.

RAVA, ministro di agricoltura, industria e commercio. Sì.

PRESIDENTE. E questo credo che sarà anche il desiderio dei diversi oratori. Ma io ho creduto bene di far notare la cosa: perchè, secondo il regolamento, non essendovi una disposizione specifica che stabilisca in qual caso i disegni di legge, che vengono innanzi alla Camera, si possano tener connessi e discutere insieme, io sarei stato in obbligo di aprire la discussione generale sopra ognuno di questi tre dei quali ora ci occupiamo. Però, mi sembra che si possa passare su questa questione di mera forma, ritenendo che, nella sostanza, come è di fatto, questi disegni di legge siano tutti connessi. Vuol dire che io, dando facoltà di parlare ai singoli oratori, lascerò che essi parlino su tutti e tre i disegni di legge.

Per essere, poi, ossequente alla forma, dopo che saremo passati alla seconda lettura del primo disegno di legge, interrogherò la Camera, per sapere se intenda passare alla seconda lettura del secondo disegno di legge; e poi alla seconda lettura del terzo. (*Interruzione.*)

Se non vi saranno oratori, tanto meglio: faremo più presto. (*Benissimo!*)

Le norme del regolamento saranno rispettate; ma, nella sostanza, si avrà che gli oratori singoli, come i ministri, parleranno su tutti e tre i disegni di legge.

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro. Ringrazio l'onorevole presidente di aver giustificato il mio breve discorso; il quale ha percorso tutta la materia, perchè la connessione dei tre disegni di legge è tale che non si sarebbe potuta spezzare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio.

RAVA, ministro di agricoltura, industria e commercio. Dopo il discorso mirabile ed esauriente del ministro del tesoro, che ha messo queste ardite proposte di legge in relazione coll'ambiente finanziario nel quale debbono svolgersi, farò solamente alcune dichiarazioni, per illustrare i progetti, come egli mi ha invitato a fare, nella parte più specialmente tecnica ed economica che riguarda il credito fondiario e l'istituto per la trasformazione del debito ipotecario; e le agevolazioni intese a formare la piccola o media proprietà immobiliare.

La Camera ricorderà (lo ricorderanno certo gli onorevoli colleghi che appartenevano alla legislatura passata) la lunga discussione che fu fatta in quest'aula or è un anno, intorno al funzionamento del credito fondiario in Italia, ai suoi difetti, alla sua poca forza di espansione. Di alcune critiche che furono fatte allora riconobbi io stesso l'opportunità; di altre, l'insattezza; di parecchie lo stimolo a migliorie future. Ma tutte avevano un presupposto: il presupposto finanziario, cioè la desiderata trasformazione del sistema tributario che grava queste operazioni di credito a lunga scadenza, la necessità di alleggerire le tasse per migliorare gli ordinamenti, e dare opportunità di sviluppo alla funzione di questo istituto, con nuovi e felici adattamenti anche delle norme del diritto civile, già fissate prima che questo istituto prendesse vita modesta tra noi, e salisse ad alte cime nei paesi esteri dotati di legislazione somigliante alla nostra.

Nei molti voti fatti in ordine al credito fondiario, soprattutto fu chiarita la necessità di ridurre la misura fondamentale dell'interesse. Il ministro del tesoro or ora ha spiegato esattamente e completamente come sia matura oggi nelle condizioni della vita economica nostra la possibilità di presentare questa riforma, di metterla in buona correlazione colle condizioni del credito pubblico, e così evitare con mano sicura il fatto che la cartella nuova non sia adatta alle condizioni dell'ambiente in cui dovrebbe penetrare e prosperare. La riduzione dell'*interesse legale* di recente approvata dalla Camera agevola questa riforma.

Da qui ha avuto origine la preparazione di questi tre disegni di legge, due dei quali riguardano più specialmente la trasformazione del credito fondiario degli istituti di emissione, che dipendono per la legge di qualche anno fa, dal 1894, dal Ministero del tesoro. Il più vasto di questi disegni di legge riguarda il credito fondiario in attività di

servizio, se i colleghi mi consentono di usare questa frase, e nelle sue funzioni avvenire, e entra nei compiti del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, che dirige appunto nell'interesse dell'agricoltura il credito fondiario.

I vari provvedimenti che qui sono presentati ai colleghi, io li riassumerò brevemente; mi riservo di parlare (se occorra) dopo che avrò ascoltata la discussione e son certo che vi sarà una discussione ampia, dotta e gravissima, dopochè ho visto i nomi degli iscritti a parlare, e conosco le dottrine loro e molte delle idee che altre volte, per citar due maestri, o nei libri, come il mio amico Carlo Ferraris, o nelle riviste e nella Camera, come l'amico Maggiorino Ferraris, hanno svolte; e mi compiaccio della vastità della discussione che si svolgerà su questo argomento.

Sui crediti fondiari in liquidazione degli Istituti di emissione ha parlato il mio collega del tesoro.

Il disegno di legge presentato in ordine alla trasformazione del credito fondiario, « non in liquidazione, » ma in attività, comprende riforme complesse, e di indole giuridica, economica e finanziaria.

L'aspetto giuridico aveva una condizione prima: dare maggiori cautele a coloro che operano per garantire la realtà delle operazioni da farsi e la possibilità di evitare questioni e contese giudiziarie che togliessero, per così dire, saldezza dalla base reale delle operazioni. Il primo titolo dunque riguarda la condizione giuridica della proprietà fondiaria e mira al più facile accertamento degli immobili offerti in ipoteca, quindi modifica l'istituto della trascrizione.

Ricordano i colleghi, ed io stesso ricordo le grandi questioni che si sono sollevate in ordine a questo grave argomento. Dalla legge della perequazione fondiaria del 1886 sono passati venti anni, venti anni di lavoro tecnico, e venti anni di discussioni intorno a quell'articolo che promette il catasto probatorio, operazione grandiosa che deve completare il catasto geometrico. La promessa solenne ebbe anche tentativi di soluzione in disegni di legge che furono presentati alla Camera; ma non ha ancora trovato la soluzione definitiva, per la gravità del tema, e anche perchè non abbiamo ancora spinto così avanti le operazioni del catasto geometrico particellare, da poter servire di base al catasto probatorio. È questo un grande edificio giuridico che deve aver basi saldissime nella esatta descrizione dei fondi, come successe in Germania e come avviene

in Austria. Dunque non potendo posare l'assoluta garanzia degli immobili descritti per riguardo al credito fondiario sulla nuova base inderogabile del catasto, abbiamo dovuto procedere per altre vie; ed approfittando di studi autorevoli di giuristi ed economisti, e anche dei lumi che erano dati da disegni di legge che qualche anno fa furono presentati dagli onorevoli ministri Carmine, Boselli e Carcano, si è preso come punto di partenza il perfezionamento dell'istituto della trascrizione, che il codice civile accolse dal diritto francese, adattò alle condizioni d'Italia, unificò con l'applicazione che fu fatta del codice civile a tutte le parti d'Italia, ma non piegò subito a tutte le varie esigenze che la progredita vita economica oggi richiede.

La prima parte del disegno di legge che è davanti alla Camera e che è in particolare risultato di studi che furono iniziati in altri tempi, ora dal guardasigilli, ora dal ministro del tesoro, ora da quello dell'agricoltura, si occupa di perfezionare, integrare, estendere a altri rapporti giuridici l'istituto della trascrizione per dare così maggiori garanzie a coloro che, dovendo operare col credito ipotecario e col credito fondiario, esigono sicura questa base.

Dopo questa premessa di ordine giuridico, la quale appunto avrà in giorno lontano una soluzione più ampia e più generale, quando cioè l'Italia col suo compiuto catasto particellare geometrico potrà offrire la base al catasto probatorio, come in Germania, si passa logicamente alle altre parti del disegno di legge che riguardano più direttamente il Credito fondiario e la trasformazione del debito ipotecario tanto gravoso, e la creazione di nuovi enti.

Gli onorevoli colleghi hanno spesso sentito giusti lamenti sull'enorme peso che grava col debito ipotecario le terre italiane. Quale sia questo peso con precisa notizia, è doloroso confessarlo, non si sa, e non si sa, malgrado studi che sono stati fatti con sottilissima indagine e pubblicati su riviste e documenti ufficiali, come il Bollettino del demanio.

Io ricordo che qualche anno fa l'onorevole Rubini, con una di quelle sue analisi fatte con grande arte e competenza e sicurezza, illustrava non solo i dati di fatto ma le incertezze di taluni dati di fatto che derivano dai documenti finanziari e ipotecari nostri ufficiali.

Gravano sulla proprietà fondiaria urbana e rustica otto o nove miliardi di de-

bito. Ma di questi molti sono fittizi, sono ipoteche di evizione, sono vecchi debiti con ipoteche non cancellate per risparmio di spesa, sono duplicazioni di partite. Una gran parte grava le proprietà urbane, ma certo qualche miliardo grava le proprietà fondiarie.

Al demanio sono stati fatti in passato e di recente e si fanno ancora studi diligentissimi per venire a conoscenza del vero peso ipotecario in capitale, che grava sulle terre italiane e poi anche sulla misura dell'interesse.

E una prima discriminazione porta a questo: che nell'Italia settentrionale e centrale l'interesse è assai minore che non nell'Italia meridionale; e che se nell'Italia settentrionale il 5 rappresenta il punto medio intorno a cui si muove l'interesse di questo debito, nell'Italia meridionale forse è il minimo del saggio dell'interesse, il quale sale a tassi molto più elevati.

E di fronte a 4 miliardi, forse più, di credito ipotecario, gravoso spesso, solo 680 milioni circa si hanno di credito fondiario, che è di quello un progresso, un perfezionamento, un alleviamento. Le due cifre quindi mostrarono, onorevoli colleghi, le necessità delle nostre proposte.

Ora la meta prima che il credito fondiario in genere deve raggiungere, ed a cui questo disegno di legge cerca di agevolare la via con più sollecite cure, è alleggerire questo gravame dell'interesse a beneficio della terra, che ne è oggi quasi soffocata.

Si dice: ma già funziona in Italia il credito fondiario. È vero, ma i crediti fondiari speciali dell'Italia meridionale, cioè quelli del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, come ha spiegato il ministro del tesoro e come i colleghi sanno, sono in liquidazione, e non agiscono se non per liquidare operazioni del passato. Le nuove operazioni sono fatte soltanto dall'Istituto fondiario italiano, e le fa con lodevole cura, ma con cautela e quindi con qualche lentezza; tanto più che, è noto, il credito fondiario opera male a grande distanza e per via di succursali e di agenzie.

Era venuto, nelle nostre leggi, da questa considerazione pratica, il concetto delle zone, che poi si tolsero, per dar luogo al credito fondiario nazionale, cioè non chiuso in brevi confini di regioni.

Evidente è da noi la necessità di agevolare e sviluppare il credito fondiario, ma a buone condizioni. E nelle condizioni attuali del credito fondiario italiano il gravame complessivo delle imposte erariali, della ricchezza mo-

bile, delle commissioni, dei diritti, delle tasse d'affari che si debbono pagare dal debitore era troppo forte.

È vero che alcuni istituti con una audacia lodevole hanno cercato di risolvere il problema facendo un passo definitivo, come il Credito fondiario italiano e la Cassa di risparmio della Lombardia, portando cioè l'interesse dei prestiti al tre e mezzo per cento, e dando la facilità ai vecchi debitori di trasformare i loro debiti a saggi più elevati dei nuovi.

La Cassa di Milano ridusse anche i suoi diritti di commissione a un minimo, e poteva farlo avendo tanta forza di vita. E così fece a Torino l'opera di S. Paolo. Ma non basta: il gravame fiscale era alto e resta tale! E finché il Ministero del tesoro ed il Ministero delle finanze, confortati dalle condizioni della finanza italiana, ed impietositi delle condizioni dell'economia agraria italiana in generale, non si decidevano a un buon passo, la riforma sarebbe rimasta sterile. Il passo è stato fatto ed il disegno di legge dopo indugi indipendenti dalla volontà del ministro e dopo provveduto di accordo col collega guardasigilli all'accertamento della proprietà, oggi può finalmente mirare alla conversione del debito ipotecario.

E anche qui si presentava subito un altro elemento giuridico, poichè si tratta di non fare più una novazione di debito che importa spese, doppie e gravi, di ipoteche.

Il più facile accertamento della proprietà degli immobili offerti in ipoteca mediante l'istituto della trascrizione (Titolo I) pone gl'istituti di credito fondiario in condizione di fare più facilmente, e quindi in maggior copia, mutui in quelle regioni nelle quali la imperfezione del catasto rende difficile l'accertamento della proprietà,

E la più agevole conversione dei mutui fondiari a saggio di interesse più alto in mutui fondiari a saggio di interesse più basso domandava altra riforma. Secondo le leggi vigenti sul credito fondiario, gl'istituti nella conversione sogliono ravvisare una novazione obiettiva la quale, rendendo inefficace con l'estinzione del debito antico la primitiva iscrizione ipotecaria, induce nella necessità di inscrivere una nuova ipoteca a garanzia del secondo mutuo.

E ciò riesce quasi impossibile quando, dopo la prima ipoteca dell'istituto furono iscritte altre ipoteche. L'articolo 40 del disegno di legge rimuove tali difficoltà statuendo che, nei casi di conversione restino

ferme le ipoteche già iscritte a garanzia del mutuo, senza bisogno di espressa riserva da parte dei creditori; non occorre il contratto condizionato (e si potrebbe fare a meno anche del definitivo), e si dà facoltà agli istituti di fare annotare la nuova stipulazione in margine alle iscrizioni ipotecarie.

Dopo queste innovazioni giuridiche ed economiche un altro ordine d'idee veniva in campo, e vi ha accennato rapidamente il ministro del tesoro.

I tipi fondamentali delle cartelle (legge del 1885 e 1890) del Credito fondiario italiano sono del 5, del 4 e del 3 e mezzo. Tutti questi tipi si sono emessi, e anche gli ultimi per virtù di decreti reali, e io mi onoro avervi dato opera. La legge lo consentiva; il ministro del commercio doveva studiare le condizioni degli istituti ed esaminare le proposte che venivano fatte e provvedere. Però solo con decreto reale si doveva provvedere, e il mercato italiano aveva bisogno di un tipo intermedio, il 3.75, di cui anche la direzione del Credito fondiario della Banca d'Italia ha dimostrato la opportunità per le esigenze del mercato.

Il Consiglio di Stato, da me richiesto, ha riconosciuto la possibilità della conversione dal 5 al 4 e dal 4 al 3 e mezzo, ma non poteva riconoscere un tipo non contemplato dalla legge. Di qui l'opportunità di creare un tipo del 3.75, che il ministro del tesoro ha oggi chiamato felicemente *l'araldo del tipo 3 e mezzo*, come *saggio* nostro definitivo. La possibilità di farlo ora è data dal disegno di legge (articolo 30). Un'altra riforma bisognava fare per favorire le operazioni fondiarie: bisognava dare un mercato più ampio, un collocamento nuovo alle cartelle fondiarie: e non ho mestieri di spiegarlo.

Nei momenti dolorosi di crisi dei crediti fondiari italiani il Parlamento ha avuto come un giusto sentimento di diffidenza, ha temuto che la sostanza patrimoniale degli enti morali segnatamente di quelli di beneficenza non fosse abbastanza garantita quando si ammettesse l'investimento di essa in questa forma di titoli. Oggi con l'assestamento completo di questi istituti fondiari, col fiorente stato degli istituti di emissione, con le condizioni generali descritte così bene dall'illustre ministro del tesoro, specialmente nei Banchi meridionali, le cose sono cambiate.

Col rigido ordinamento di tutto il servizio del Credito fondiario e con le nuove garanzie date dalla legge al titolo, e ci sono le

operazioni che rappresentano, il nostro disegno di legge ammette che le cartelle di credito fondiario possano servire, come i titoli di rendita pubblica, anche per investimenti, in una determinata misura, degli enti morali e delle istituzioni di beneficenza.

Si autorizzano insomma alcune categorie di istituti, che per legge non possono collocare i loro fondi che in titoli garantiti dallo Stato, ad investire fino a 1/4 dei fondi stessi in cartelle fondiarie (articolo 87) e si consente che le cartelle possono esser date in cauzione allo Stato e agli Enti minori per guarentigia di gestioni (articolo 38).

Così il campo viene aperto alle cartelle.

Ma vi sono anche riforme di ordine finanziario; e ricordo le più importanti.

Col disegno di legge (articolo 31) la imposta di ricchezza mobile verrà pagata mediante abbonamento che sarà: di 30 centesimi per ogni 100 lire sui mutui superiori a lire 10,000 e al 3.75; di 28 centesimi per i mutui di tale entità al 3.50; di 22 centesimi per cento per i mutui non superiori a lire 10,000 al 3.75 e di 20 centesimi per i mutui di tale entità al 3.50.

Quando il mutuo, per anticipate restituzioni, sia ridotto alla metà, si riduce anche alla metà il contributo.

Con la imposta attuale l'aliquota sarebbe invece di 0.56.2 per i mutui al 3.75 e di 0.52.5 per i mutui al 3.50.

L'abbonamento ai diritti erariali (articolo 1° della legge 4 giugno 1896) è oggi di centesimi 10 per ogni 100 lire di capitale mutuato sui mutui non superiori a lire 10,000 e di centesimi 15 sui mutui superiori a lire 10,000. Col disegno di legge (articolo 31) quell'abbonamento è ridotto rispettivamente a 8 e a 10 centesimi. E quando il mutuo sia ridotto alla metà, per ammortamento normale o per restituzione anticipata, l'abbonamento si riduce anche esso alla metà. Ora si riduce soltanto a 10 centesimi.

Nei casi di conversione dei mutui con lo stesso istituto, oggi gli istituti prendono una annata di diritti di commissione sulla somma anticipatamente restituita, cioè sul residuo mutuo che si converte. Col disegno di legge (articolo 32) non si accorda in questo caso alcun compenso all'istituto.

Per favorire i mutui modesti (quelli non superiori a lire 20,000) si comprendono nell'abbonamento alle tasse erariali (articolo 33) oltre gli atti indicati nell'articolo 1° della legge 4 giugno 1896, altri atti (certificati d'iscrizione e di trascrizione ipotecaria, ecc.).

Si proroga di altri 10 anni (sino al 31 dicembre 1916) il termine stabilito dall'articolo 31 della legge del 1896 per godere il beneficio della riduzione al quarto della tassa di registro per gli atti di trapasso e di cessione dei fondi.

Si riducono della metà gli onorari dei notai per la stipulazione dei contratti di mutuo (articolo 41).

Si dà facoltà agli istituti di credito fondiario di trasformare in un abbonamento non superiore a centesimi 5 all'anno per ogni 100 lire di capitale mutuato, le spese per la trattazione e la stipulazione dei mutui; le quali devono essere determinate in una tariffa da approvarsi dal ministro di agricoltura, industria e commercio (articolo 42).

Si dà facoltà agli istituti (articolo 43) di fare ricerche sui registri catastali e di ricavare senza spesa le memorie e gli appunti necessari per la trattazione dei mutui e per altre cause.

Si esonerano gli istituti dalla formalità della registrazione delle quietanze delle rate semestrali pagate dai mutuatari (articolo 44).

Poi, o signori, vi sono altre considerazioni di quell'indole finanziaria, di cui feci cenno. Molte di queste cartelle, (4.50; 4; 3.50) sono a saggio netto. Quindi la ricchezza mobile è pagata dai debitori, e, notate, si accresce l'annualità pagata, per questa imposta, che rappresenta una misura molto alta, il 15 e 30 per cento. La necessità quindi di migliorare, di alleggerire, di trasformare questa imposta era sentita da molto tempo, ma, come ho detto, il momento dell'attuazione non si era ancora presentato, perchè non basta far leggi ed emettere cartelle: i titoli devono trovare nell'ambiente economico, l'ossigeno per respirare come le piante: non basta il voto di un economista, o l'iniziativa di un legislatore che non ha cognizione delle condizioni del paese! Ora che le condizioni si sono avverate nel paese e nel Parlamento, il ministro del tesoro e il ministro delle finanze hanno consentito in questa agevolezza dell'abbonamento alla imposta di ricchezza mobile e ai diritti erariali nella forma più semplice, più dolce, che si diluisce in varie annualità il carico delle operazioni, e più ancora la possibilità di diminuire quelle che sono già state fatte.

Quando si vuole pagare anticipatamente un debito col Credito fondiario, troppe questioni nascono sempre per i diritti da maturarsi

ancora nella serie future delle annualità che si vogliono riscattare immediatamente. Ci sono le norme delle leggi vigenti; ma giova provvedere per gli istituti futuri.

Il disegno di legge tempera tutto questo e dà maggiori agevolazioni al debitore, e quindi maggiore facilità di pagare o di compiere le trasformazioni. In tutta questa riforma nostra infatti vibra una nota caratteristica molto simpatica che non sfuggirà a voi ed alla vostra attenzione quando abbiate la pazienza di leggere gli 84 articoli che compongono il disegno di legge. I proprietari fondiari e l'agricoltura italiana non erano stati facilitati, con queste operazioni di credito, per i piccoli mutui, che sono quelli più desiderati e cercati dalla piccola proprietà. Questa ha bisogno del credito e forse sa meglio della grande proprietà valersene perchè è tutto il giorno intenta al lavoro e alla cura dei campi. Tutti questi piccoli mutui sono stati favoriti assai dal disegno di legge e voi troverete in esso continuamente un proposito fondamentale di benevolenza rispetto ai piccoli operatori del credito fondiario, dando così aiuto ai debitori vecchi, e spinta alla trasformazione del debito. Le spese generali gravavano troppo sulle piccole operazioni, bisognava tagliare. E si fa! Poi vi sono le altre riduzioni rispetto alle spese di notaro e rispetto alle spese legali in generale: che ho già ricordate. E così per la parte fiscale il disegno di legge dà modo di conglobare le spese nelle annualità e quindi di non pagarle in una volta sola, ma, a poco a poco, in una lunga serie di anni. Si provvede infine con questo disegno di legge a correggere un lamento che molto severamente anche qui, l'anno scorso fu fatto, per la facoltà lasciata al nuovo Istituto *federativo* a cui ha accennato l'onorevole ministro del tesoro, di far mutui in contanti. Sanno i colleghi che, colla legge attuale, pei mutui l'Istituto italiano di credito fondiario fa pagare al debitore una provvisione straordinaria che compensa l'Istituto stesso delle perdite che fa, consegnando esso danaro contante per le cartelle, come valore alla pari, mentre le cartelle hannoun valore al disotto della pari. Si disse già che va considerata la provvisione anche come compenso per l'opera che presta l'Istituto per collocar le cartelle bene quando la cartella è pressochè alla pari.

Tutti ricordano qui lunghe discussioni sul tema. Certo parve soverchio questo gravame per il debitore: si disse questo un

troppo grave peso e incerto e spesso ignoto a chi stipula con formule aritmetiche di annualità comprendenti ammortamento interesse, spese, tasse, ecc.

Orbene, con l'attuale disegno di legge, per quanto concerne il nuovo *Istituto federativo*, si stabilisce se la cartella è sotto alla pari, diritto al compenso straordinario: se la cartella è alla pari o al disopra della pari, non più compenso, perchè cessa la ragione di esso.

Dopo questa, onorevoli colleghi, nel disegno di legge viene una parte che riguarda la trasformazione in forma fondiaria (per usare una parola alla francese) di canoni, censi, livelli e gravami che pesano sulle terre e che da molte parti e da molti anni, specialmente nell'Italia meridionale, si volevano con vivo desiderio una buona volta tolti di mezzo con opportuni provvedimenti. Questi sono stati specialmente studiati dal mio egregio amico collega Majorana.

L'*istituto federativo o consorziale* — che spero possa nascere presto — ha insomma per iscopo di aggiungere la sua azione a quella degli altri istituti di credito fondiario per la conversione del debito ipotecario sulle tasse e per il riscatto degli oneri enfiteutici. E siccome le provincie meridionali del Continente e la Sicilia sono prive di istituti locali, al nuovo ente si affida l'esercizio del credito fondiario ordinario in quelle regioni. E si farà ad esse un grande beneficio perchè anche la riduzione dell'interesse dell'uno per cento gioverà per milioni alla proprietà fondiaria.

Un'ultima parte infine, che è la più arida, che certamente susciterà vive critiche e avrà, non dubito, dal vostro studio felici emendamenti che saranno studiati con ogni cura, è quella che riguarda la creazione di istituti non più federativi, ma formati di capitali raccolti liberamente. Come altri istituti che operano oggi, questi istituti tendono alla formazione di piccole proprietà rurali, alla messa in opera e in valore di quei latifondi che sono pervenuti coi crediti fondiari in liquidazione alle Banche, formando una nuova mano morta, e stanno come peso morto sul grande movimento moderno dell'agricoltura italiana.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno certamente (ed ho qui una raccolta di studi speciali e di leggi straniera) l'esempio che c'è venuto dalla Germania, che è stato invocato anche dall'onorevole Ferraris Maggiorino e che si è sentito lodare ogni volta che alla Camera è venuto in discussione il

bilancio di agricoltura e commercio, l'esempio, cioè, della colonizzazione interna in quelle forme che furono genialmente intuite or sono molti anni dall'onorevole amico Fortis che vi dedicò tanta parte della sua attività e del suo pensiero, e in certi casi attuate poi con modesti propositi.

Il Ministero dell'agricoltura, industria e commercio ha spesso sentito la necessità di spezzare i molti latifondi che sono caduti nelle mani degli istituti di credito per mancanza di pagamento delle annualità, e per le espropriazioni conseguenti. Gli istituti di credito non possono fare i provvidi agricoltori: è chiara quindi la necessità di formare delle piccole proprietà, spezzando quelle grandi proprietà che richiederebbero molte cure e grandi capitali, per essere felicemente messe in coltura. Occorrono case, strade, piantamenti nuovi, lavori, ecc.

In Italia qualche cosa di questo genere si è fatto, ma con altri intenti, con la suddivisione del bosco di Montello, colla legge della Basilicata e coi demani del Mezzogiorno, ai quali un mio recente disegno di legge mira, per garantire il godimento ai poveri utenti, spesso spogliati contro ogni buon diritto. Ma il frazionamento della grande proprietà fondiaria con gli scopi a cui noi tendiamo non ha avuto finora nessuna spinta e nessuna agevolazione. Così che questi grossi patrimoni fondiari, rimangono inerti in mano di enti o di proprietari *assenteisti*, o incapaci od impotenti a trasformare. Si è pensato, per la formazione della piccola proprietà, a nuovi istituti i quali non abbiano di mira unicamente la compera di terreni, di grandi tenute poco curate, poco fecondate dal lavoro e poco rallegrate dai progressi agrari, ma la compera per migliorarne le condizioni, far le strade, i drenaggi, gli scoli, e poi spezzarle e di vendere le quote di sufficiente grandezza a pagamenti rateali.

La legislazione tedesca, dopo ampi studi ha una larga serie di leggi che codificano queste istituzioni e che mostrano la traduzione felice in fatto di questo pensiero: la nostra legislazione ha avuto certo buone, vaghe aspirazioni in questo fertile campo, ma non ha ancora prodotto nulla di molto efficace e di pratico, per mettere in esecuzione questi propositi così invocati dall'agricoltura, che vede in essi stimolo e occasione del progresso agricolo. Solo le piccole proprietà possono portare intelligenza e passione in questi lavori e far progredire la tecnica, e far bene produrre la modesta quantità di terra frazio-

nata e proporzionata ai mezzi di cui possono disporre. L'azione di questi istituti sarà, col tempo, provvida a creare piccoli e medi proprietari di terreni.

Abbiamo insomma pensato che in Italia con l'aumento dei risparmi e delle disponibilità dei capitali, fosse venuto il momento opportuno per agevolare la creazione di questi istituti: e renderne libere le forze colla spinta finale dei benefizi fiscali.

Onorevoli colleghi, nell'ultima parte del disegno di legge trovate così la traduzione in pratica di questo pensiero il quale io credo che sarà fecondo di ottimi risultati, appunto perchè darà modo ai piccoli proprietari di far fruttificare nell'ambiente del progresso agricolo queste terre che resterebbero inerti in mano dei grandi istituti e dei grandi proprietari che non possono far lavorare per mancanza dei capitali circolanti, che sono tanto necessari. Il far produrre queste terre abbandonate o trascurate è opera buona e necessaria, e l'erario e l'economia pubblica si rifaranno largamente degli sgravi in non modesta misura consentiti.

L'opera diretta alla formazione di piccole proprietà ben sistemate ci parve così un complemento degno di queste riforme che mirano ad agevolare il progresso dell'agricoltura e la liberazione delle terre da una servitù ormai troppo grave di alti interessi che da secoli le opprime. Gli onorevoli colleghi hanno davanti una serie svariata di studi, di proposte, di riforme ben collegate. Noi sappiamo la deficienza che potrà essere lamentata in talune di queste riforme, ed appunto attendiamo dalla sapienza, dall'intelligenza e dall'amore dei colleghi la luce nuova che giovi a migliorare l'opera nostra e a rendere pratica, utile ed efficace questa tendenza che noi crediamo buona e che fulgentemente invocata dagli agricoltori italiani. (*Bene! Bravo! — Molti deputati vanno a congratularsi con l'oratore.*)

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Crede la Camera di rimandare a domani?

Voci. Sì, sì!

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rimandato a domani.

Interrogazioni e interpellanza.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario di dar lettura delle domande di interrogazione e di interpellanza.

MORANDO, *segretario, legge:*

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro di agricoltura per conoscere se creda di dare disposizioni per assicurare l'osservanza della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli a Firenze, specialmente nei laboratori femminili.

« Guicciardini ».

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro delle finanze per sapere se intenda approvare l'interpretazione data dalla Direzione generale delle gabelle all'articolo 38 del regolamento 11 novembre 1896 con la declaratoria contenuta nella disposizione n. 29 del Bollettino ufficiale 1904, relativamente agli effetti penali derivanti dalla scadenza della ferma di servizio delle guardie di finanza.

« Abozzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno sui nuovi fatti di ammutinamento al reclusorio di Senigallia e sulle intenzioni del Governo circa la permanenza di un battaglione di fanteria nella città per il servizio di guardia al reclusorio stesso.

« Monti-Guarnieri ».

« I sottoscritti interrogano l'onorevole ministro di grazia e giustizia per sapere se intenda presentare un disegno di legge per la repressione dell'usura.

« Salvia, Guarracino ».

« Il sottoscritto interpella i ministri dell'interno e d'agricoltura per sapere se non credano necessario ed urgente provvedere con una nuova legge o con nuove disposizioni regolamentari a disciplinare il lavoro in risaia per la imminente campagna.

« Fracassi ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno e circa la interpellanza diranno poi i ministri se la accettano.

Debbo avvertire le Commissioni incaricate di esaminare le domande di autoriz-

zazione a procedere, che i termini stanno per scadere, e quindi o si affrettino a presentare le relazioni o a domandare regolarmente delle proroghe.

Invito poi le Commissioni tutte (lasciamo da parte la Commissione del bilancio che... via...) (*Ilarità!*) per il buon andamento dei lavori parlamentari, a sollecitare lo studio dei disegni di legge che hanno in esame, fra i quali ve ne sono parecchi di molta importanza.

Domani alle 14 seduta pubblica.

La seduta termina alle ore 17.20.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

1. Interrogazioni.
2. Verificazione di poteri: Elezione contestata del collegio di Melito Porto Salvo (eletto Larizza).

Seguito della prima lettura sui disegni di legge:

3. Provvedimenti per lo sgravio del debito ipotecario, per il riscatto dei canoni ed altri oneri reali e per agevolare la formazione di piccole proprietà. (116) (*Urgenza*).
4. Provvedimenti a favore dei mutuatari dei Crediti fondiari (in liquidazione) della Banca d'Italia e del Banco di Sicilia. (117) (*Urgenza*).
5. Provvedimenti a favore dei mutuatari del Credito fondiario del Banco di Napoli e sistemazione dei rapporti del Credito fondiario in liquidazione col Banco di Napoli. (118) (*Urgenza*).

Discussione del disegno di legge:

6. Sull'esercizio della professione d'ingegnere, di architetto e di perito agrimensore. (71)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia

Roma, 1905 — Tip. della Camera dei Deputati.